


# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 aprile 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 34.

Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 35.

Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese minori ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 36.

Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici ..... Pag. 9

#### REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 27.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996/1998. Secondo provvedimento ..... Pag. 11

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 132.

Ulteriori modifiche alla L.R. n. 72 del 22 ottobre 1994 ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 133.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 72/1994 - PSR 1994-96 ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 134.

Norme sull'Osservatorio regionale del mercato del lavoro. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 135.

Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale .... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 136.

Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili ecocompatibili nei territori dei Parchi nazionali regionali e delle Riserve naturali istituite con legge regionale. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 137.

Contributo alla Sezione di Chieti dell'Unione Italiana Ciechi per il sostegno del servizio editoria parlato ..... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 138.

Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 139.

Istituzione del Centro regionale per la diagnosi ed il trattamento delle malattie neuromuscolari ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 140.

Modifiche alla L.R. 27 aprile 1995, n. 67, avente per oggetto: «Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita» ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 141.

Modifica alla L.R. 58/1994 recante: Norme per l'organizzazione delle attività degli organi elettivi. .... Pag. 23

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1996, n. 59.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1996 ..... Pag. 23

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA****LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 51.**

Provvedimenti finanziari per fronteggiare le emergenze connesse agli eventi alluvionali dei giorni 7 e 8 ottobre 1996 nelle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna ed al sisma del 15 ottobre 1996 nelle provincie di Reggio nell'Emilia e Modena . . . . . Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52.**

Disciplina del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Istituzione dell'osservatorio regionale sul sistema comunicativo. Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 53.**

Inserimento del comune di Bondeno nei territori delle zone matildiche ai sensi della L.R. 15 dicembre 1989, n. 44. Pag. 27

**REGIONE BASILICATA****LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 63.**

Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali . . . . . Pag. 27

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 34.

**Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane.**

(Pubblicata nell'1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 19 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Dando atto che l'attuazione della presente legge è subordinata all'avvenuta espressione di parere positivo da parte della Commissione dell'Unione Europea in merito alla compatibilità del presente atto con quanto previsto dagli artt. 92 e 93 del trattato di Roma.

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Lombardia, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 117 della Costituzione e dei settori di intervento indicati dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché delle specifiche competenze affidate alle regioni dalla legge n. 443/85, attua interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane e dei livelli occupazionali del comparto, mediante azioni dirette ad agevolare l'accesso al credito alle imprese stesse.

Art. 2.

*Area di intervento*

1. La Regione promuove lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento dei livelli occupazionali, attraverso agevolazioni di accesso al credito, per:

- a) l'avviamento di nuove imprese artigiane con priorità alle imprese costituite da giovani e donne;
- b) l'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- c) l'acquisizione di beni strumentali;
- d) l'adozione di tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza del lavoro e l'adeguamento alle normative interne e comunitarie;
- e) la ripresa dell'attività produttiva successivamente ad eventi straordinari;
- f) l'adeguamento delle garanzie richieste dal sistema creditizio per il consolidamento delle esposizioni finanziarie derivanti da investimenti.

2. Ai fini della presente legge, per imprese composte da giovani si intendono quelle che sono costituite esclusivamente da persone tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da persone tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione; per imprese costituite da donne si intendono quelle nelle quali le quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne.

3. Il consorzio di garanzia fidi di secondo grado, direttamente od in rappresentanza dei consorzi fidi di primo grado e delle cooperative di garanzia, e le associazioni artigiane regionali, possono presentare progetti a favore delle imprese di cui all'art. 3, inerenti le finalità della presente legge.

Art. 3.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge le imprese artigiane aventi sede ed operanti nel territorio della Regione Lombardia, regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 443/85 all'atto di presentazione delle domande.

Art. 4.

*Forme di intervento regionale*

1. Per i fini di cui agli artt. 1 e 2, il presidente della Giunta regionale o, se delegato, l'assessore competente, previa delibera conforme della Giunta regionale:

- a) promuove la costituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo di rotazione per interventi finanziari, di un fondo di garanzia e di un fondo per abbattimento tassi;
- b) stipula convenzioni con Artigiancassa e con le aziende di credito singole o associate, al fine di rendere disponibili finanziamenti alle imprese artigiane, singole o associate in cooperative o consorzi, a tasso convenzionato;
- c) stipula convenzioni con i consorzi e con le cooperative di garanzia fidi di primo e secondo grado, al fine di consentire l'accesso al credito per la tipologia di interventi previsti all'art. 2.

2. Il fondo di rotazione può essere incrementato anche da apporti finanziari degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di unioncamere Lombardia.

3. Il fondo di garanzia è finalizzato a garantire le operazioni finanziarie effettuate attraverso il fondo di rotazione, ed ogni altra operazione finanziaria avviata da Finlombarda S.p.A., in convenzione con le aziende di credito; il fondo di garanzia inoltre potrà essere utilizzato dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi di primo e secondo grado per le garanzie e/o controgaranzie prestate sulle operazioni finanziarie per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2.

4. Il fondo per abbattimento tassi è finalizzato al concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità dei finanziamenti erogati da aziende di credito singole o associate, sulla base delle convenzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ovvero da aziende partecipate alla gestione del servizio di tesoreria regionale.

Art. 5.

*Piano degli interventi*

1. Il consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della giunta regionale, formulata previo parere della commissione regionale dell'artigianato e del comitato tecnico scientifico dell'osservatorio economico regionale dell'artigianato di cui alla legge regionale 17/90, approva il piano degli interventi.

2. Il piano individua:

- a) una relazione programmatica degli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo;
- b) i settori prioritari di intervento e le aree che necessitano di particolare sostegno per la crescita del comparto;
- c) le iniziative che possono beneficiare dei contributi per eventi straordinari di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2;
- d) i criteri per l'ammissione ai finanziamenti o ai contributi regionali;
- e) le risorse disponibili e la loro ripartizione per i diversi tipi di intervento;
- f) l'entità massima dei finanziamenti e delle agevolazioni per ciascun tipo di intervento.

3. Il piano dovrà inoltre definire la quota delle somme stanziare, ripartita tra le cooperative di garanzia e tra i consorzi fidi richiedenti, tenendo conto degli affidamenti concessi da ciascuno di essi nell'anno precedente e dei migliori tassi di interesse concordati con gli istituti di credito nell'ambito delle convenzioni con gli istituti stessi, la quota da ripartirsi tenendo conto del rapporto tra consistenza del fondo rischi ed ammontare degli affidamenti concessi, nonché la quota destinata ai consorzi fidi ed alle cooperative di nuova costituzione.

4. L'osservanza dei criteri e delle modalità, di cui al comma 1, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al piano degli interventi, di cui al medesimo comma.

5. La Giunta regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui all'art. 9, predispone e presenta alla competente commissione del consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

6. Al piano di cui al comma 1 è allegato l'elenco delle iniziative di cui all'art. 2, ammesse ai finanziamenti od ai benefici della presente legge nell'anno in corso.

#### Art. 6.

##### *Regolamentazione dei fondi*

1. La gestione dei fondi di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 4 è regolamentata da una convenzione, tra la Regione e Finlombarda S.p.A., nella quale sono definite:

a) le modalità di rendicontazione dell'attività e della situazione finanziaria dei fondi in coerenza con la normativa vigente;

b) i compensi spettanti a Finlombarda S.p.A. per la gestione dei fondi.

2. L'impiego delle risorse del fondo di rotazione e del fondo di garanzia è regolamentato in una apposita convenzione tra Regione, Finlombarda S.p.A. ed i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, se partecipanti alla costituzione od alla gestione dei fondi.

3. Nella convenzione di cui al comma 2, sono definiti:

a) le quote di partecipazione finanziaria alla costituzione dei fondi;

b) le condizioni dei finanziamenti;

c) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

d) le procedure per l'esame delle domande;

e) i tempi per l'istruttoria e per la concessione dei finanziamenti, che comunque saranno improntati alla massima semplicità e celerità.

4. Finlombarda S.p.A. è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con aziende di credito e società di locazione finanziaria disponibili a concorrere quali cofinanziatori con mezzi propri ai finanziamenti da concedersi a valere sul fondo di rotazione.

5. L'impiego delle risorse del fondo per abbattimento tassi è regolamentato da apposita convenzione, tra la Regione e Finlombarda S.p.A., nella quale sono definiti:

a) l'ammontare delle disponibilità per i contributi a favore delle imprese artigiane;

b) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

c) le procedure per l'esame delle domande;

d) le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per accedere ai contributi del fondo per abbattimento tassi le imprese artigiane devono:

a) specificare gli obiettivi e gli interventi per i quali si chiede il contributo;

b) produrre il piano operativo delle fasi di attuazione dell'intervento con il relativo piano finanziario indicante le risorse impegnate complessivamente e le aziende di credito che eventualmente concorrono al finanziamento.

#### Art. 7.

##### *Convenzioni con aziende di credito*

1. Le convenzioni con le aziende di credito, stipulate secondo quanto previsto dalla lett. b), comma 1 dell'art. 4, determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili rispettivamente dalle aziende di credito e dalla Regione, a valere sul fondo di rotazione e fissano il tasso di interesse stabilito per le singole tipologie di interventi; a tale fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo abbattimento tassi per i finanziamenti effettuati dagli istituti di credito.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1, sono definiti:

a) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

b) le procedure per l'esame delle domande;

c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione dei finanziamenti, che comunque saranno improntati alla massima semplicità e celerità operativa;

d) le condizioni di garanzia a carico del fondo regionale di garanzia per favorire le erogazioni con procedura accelerata;

e) le modalità di rendicontazione della quota degli interessi debitori a carico del fondo abbattimento tassi.

#### Art. 8.

##### *Procedure per l'impiego dei fondi*

1. Le domande di finanziamento e di contributo devono essere presentate direttamente a Finlombarda S.p.A. oppure, tramite i consorzi fidi e le cooperative di garanzia di primo grado, al consorzio regionale di secondo grado. Entro i venti giorni successivi al ricevimento delle domande, i consorzi e le cooperative trasmettono al consorzio regionale di secondo grado la documentazione corredata da una dettagliata scheda istruttoria con l'indicazione del finanziamento proposto e delle garanzie concesse.

2. Entro 40 giorni dalla presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui all'art. 3, Finlombarda S.p.A. ed il consorzio regionale di secondo grado trasmettono le domande, debitamente istruite, al comitato tecnico di cui all'art. 9.

3. I rischi assunti dalla Regione per i finanziamenti, erogati ai sensi della presente legge, possono essere eventualmente controgarantiti, a seguito di specifica convenzione con la Regione, da parte di Finlombarda S.p.A., dei consorzi fidi di primo e secondo grado e di primaria compagnia di assicurazione.

4. Per le finalità di cui al comma 1, lett. e) dell'art. 2, le domande di finanziamento sono presentate ai consorzi ed alle cooperative di garanzia fidi e possono beneficiare di anticipazioni o erogazioni immediate, garantite integralmente dagli stessi consorzi o cooperative, fino all'importo massimo di L. 15.000.000 (quindicimilioni), previa presentazione di dichiarazione di spesa prodotta mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. L'attività di istruttoria di cui al comma 1, ed i relativi compensi, vengono regolamentati nella convenzione tra la Regione, Finlombarda ed i consorzi e le cooperative di primo e secondo grado.

6. Il comitato tecnico per il credito, di cui all'art. 9, entro 20 giorni dal ricevimento delle domande, delibera a maggioranza assoluta sull'ammissibilità al finanziamento, fissandone l'entità e le modalità di erogazione. Il comitato delibera l'eventuale concessione della garanzia a carico del fondo regionale di cui al comma 1 dell'art. 4.

#### Art. 9.

##### *Comitato tecnico per il credito*

1. Presso il settore artigianato della Regione Lombardia è istituito, con delibera della Giunta regionale, il comitato tecnico per il credito con le funzioni previste dalla presente legge.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) il dirigente del servizio artigianato che lo presiede, o suo delegato;

b) un funzionario dello stesso servizio artigianato ed un funzionario del servizio affari generali del settore artigianato;

c) un rappresentante di Finlombarda S.p.A.;

d) quattro esperti designati dalle associazioni artigiane regionali aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro;

e) un rappresentante del consorzio fidi di secondo grado.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari della Regione Lombardia.

4. Il comitato tecnico per il credito opera sulla base delle determinazioni del piano degli interventi di cui all'art. 5.

5. Gli enti interessati alle nomine di cui alle lettere c), d), ed e), del comma 2 provvedono, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti, che sostituiscono i primi in caso di impedimento.

6. Il comitato tecnico può essere integrato da due rappresentanti dell'unione regionale delle camere di commercio, qualora l'unione stessa e/o le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura partecipino con apporti finanziari alla costituzione dei fondi di cui all'art. 4.

7. Il comitato tecnico per il credito dura in carica 3 anni; qualora non siano pervenute entro 60 giorni dalla sua scadenza le designazioni di cui alle lettere c), d), ed e), il comitato può essere comunque convocato, purché siano stati designati almeno 7 componenti.

#### Art. 10.

##### *A agevolazioni per l'accesso al credito*

1. Per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane, realizzando il più ampio coinvolgimento del sistema associativo di categoria, la Regione stipula convenzioni con i consorzi e le cooperative di garanzia fidi di primo e secondo grado per l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati alla costituzione e all'incremento dei fondi rischi.

2. Sono ammessi ai benefici previsti dal comma 1 le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi che possiedano i requisiti e rispettino le condizioni seguenti:

a) avere sede legale ed operativa in Lombardia;

b) essere costituite almeno da duecento imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese ai sensi della legge n. 580/93; qualora le imprese abbiano sede legale ed operativa in territorio montano, così come definito dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 per ognuna di esse è attribuita una valenza pari a 2.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per garantire anticipazioni parziali degli importi richiesti con le domande di finanziamento a carico dei fondi regionali costituiti presso Finlombarda S.p.a.

4. Al fine di consentire l'erogazione immediata dell'importo garantito, il consorzio o la cooperativa possono stipulare apposite convenzioni con le aziende di credito.

#### Art. 11.

##### *Divieto di cumulabilità*

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge non sono cumulabili, per le stesse quote o parti di programmi di investimento o progetti, con altre agevolazioni o finanziamenti previsti da norme regionali, statali e dell'Unione Europea.

#### Art. 12.

##### *Norma transitoria*

1. Sono fatte salve le procedure amministrative per l'attuazione degli interventi già deliberati dagli organi regionali ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17, sino alla stipula della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 6.

2. All'atto della stipula della convenzione, di cui al comma 1, nei fondi di garanzia e di rotazione, di cui all'art. 4, confluiranno le risorse regionali gestite da Finlombarda S.p.a., o a favore della medesima impegnate, in attuazione della convenzione tra la Regione, l'unioncamere e Finlombarda S.p.a. stipulata il 30 aprile 1993 ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17.

3. In fase di prima attuazione della presente legge le designazioni dei componenti del comitato tecnico per il credito di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), e) ed f), devono pervenire alla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 13.

##### *Abrogazione di norme regionali*

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17.

#### Art. 14.

##### *Fondo nazionale per l'artigianato*

1. In relazione a quanto disposto dal primo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 318/87 convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, che istituisce ed assegna alle regioni il fondo nazionale per l'artigianato e per la realizzazione delle relative finalità, si applicano le procedure attuative previste dagli articoli 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 26, 27 e 34 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 e dagli articoli 4 e 6 della presente legge.

#### Art. 15.

##### *Norma finanziaria*

1. Per la costituzione presso Finlombarda S.p.a. del fondo di rotazione per interventi finanziari a favore delle imprese artigiane di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 3.000.000.000.

2. Alla stipula di convenzioni con i consorzi e con le cooperative di garanzia fidi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), si provvede con le risorse stanziare sul capitolo 3.3.2.2.2892 «Contributi al fondo consortile ed al capitale sociale di consorzi o società consortili fra imprese artigiane» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

3. Agli oneri conseguenti all'istituzione del comitato tecnico di cui all'art. 9, si provvederà mediante impiego delle somme stanziare nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi, sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, indennità di missione ed i rimborsi spese».

4. Alle spese conseguenti alla costituzione del fondo di garanzia e del fondo per l'abbattimento dei tassi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), per i compensi spettanti a Finlombarda S.p.a. di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e per gli interventi di ripresa dell'attività produttiva di cui all'art. 8, comma 4, si provvederà con successiva legge.

5. All'onere di L.3.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

6. Alle spese previste all'art. 2, comma 2, si provvede con le somme stanziare nel capitolo 3.3.2.2.2876 «Spese per la ricerca applicata, l'assistenza tecnica, manageriale, di marketing, il trasferimento di informazioni tecnico-scientifiche e la fruizione di servizi reali» dallo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

7. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 16 dicembre 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 dicembre 1996, prot. n. 22602/4156).

97R0101

## LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 35.

**Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese minori.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 19 dicembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Per agevolare il riequilibrio territoriale della struttura industriale regionale, sviluppare le realtà imprenditoriali presenti nelle diverse aree della Regione e sostenere i livelli di competitività della complessiva struttura produttiva della Lombardia, la Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e la diffusione delle strutture di servizio per le piccole e medie imprese.

## Art. 2.

*Interventi*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 la Regione promuove interventi rivolti a:

a) recuperare i fabbricati industriali dismessi da destinare a nuovi insediamenti e a rilocalizzazioni di attività manifatturiere e di servizio alla produzione, nonché razionalizzare e qualificare le condizioni insediative delle imprese, tramite la realizzazione di nuove aree attrezzate, il completamento e il miglioramento di quelle esistenti;

b) sviluppare le strutture di servizio alle piccole e medie imprese, costituite e gestite da enti locali, camere di commercio, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società consortili, che abbiano come finalità la prestazione di servizi reali rivolti alla diffusione delle innovazioni e al trasferimento tecnologico, alla assistenza organizzativa e gestionale, allo sviluppo della commercializzazione, nonché della presenza sui mercati esteri, alla certificazione della qualità, all'assistenza per la creazione di nuove imprese, alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dai processi produttivi, alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

c) sostenere le attività delle società o aziende promosse da enti pubblici per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali. A tali organismi, che devono comunque mantenere una prevalente partecipazione pubblica, possono partecipare anche associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali, aziende di credito, imprese pubbliche e private nonché finanziarie di sviluppo;

d) sostenere iniziative sperimentali a livello territoriale, nell'ambito di intese fra soggetti istituzionali e parti sociali finalizzate a realizzare esplicite coerenze fra offerta di lavoro presente ed evoluzione della domanda di lavoro indotta dalle imprese minori;

e) promuovere la valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese, agevolando la creazione di nuove imprese innovative, la presenza delle imprese minori sui mercati esteri, la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della unione europea e alle gare d'appalto internazionali, lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle aziende che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;

f) agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese che realizzano progetti di investimento finalizzati all'incremento dell'occupazione, allo sviluppo della presenza sui mercati esteri, al miglioramento della tutela ambientale, della sicurezza del lavoro e del risparmio energetico.

## Art. 3.

*Programmazione e coordinamento degli interventi*

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province nonché le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali regionali, presenta al consiglio regionale, per l'approvazione, una proposta contenente gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali, con particolare riferimento ai territori montani così come definiti dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1972, n. 1102 ed alle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, l'entità delle risorse finanziarie complessive, la ripartizione delle risorse per aree di intervento e l'ammontare dei contributi per ciascuna categoria di progetti, nonché le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, lett. a), b) e c), e dei progetti di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Nella proposta della Giunta regionale di cui al comma 1, sono indicati anche gli indirizzi e le modalità di coordinamento degli interventi promossi e finanziati in base alla presente legge con quelli previsti dai programmi operativi comunitari e dalla legge regionale 15 novembre 1994, n. 30 concernente «Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la produzione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi» per le aree di declino industriale, nonché dai programmi di sviluppo dei distretti predisposti e approvati ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 concernente «Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato».

3. La Giunta regionale promuove il coordinamento tra le diverse strutture e centri di servizio alle piccole imprese diffusi sul territorio regionale, con l'obiettivo di realizzare le possibili complementarietà nella gestione delle risorse tecniche disponibili e di offrire alle imprese delle diverse aree territoriali una rete integrata e completa di servizi specialistici.

4. Gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali di cui al comma 1, sono aggiornati, secondo gli stessi criteri, ogni biennio con deliberazione del Consiglio regionale.

## Art. 4.

*Contributi regionali ad enti pubblici e strutture associative*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 2 la Regione può concedere contributi a enti locali, camere di commercio, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società consortili.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare il 50% delle spese previste dai progetti di intervento di cui all'art. 5.

## Art. 5.

*Procedure e modalità attuative*

1. Successivamente alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia della deliberazione consiliare di cui al comma 1 dell'art. 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli presentano annualmente, entro il 31 maggio, alla Giunta regionale i propri progetti di intervento, specificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal Consiglio regionale, gli obiettivi previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti nonché le modalità di realizzazione e gestione.

2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine indicato al comma 1, la Giunta regionale approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari.

3. I contributi regionali sono erogati con decreto del presidente della Giunta regionale o del dirigente delegato nella misura del 30% all'avvio dell'intervento e per le quote restanti in base allo stato d'avanzamento degli interventi stessi, in relazione alle spese effettuate e documentate ed al conseguimento degli obiettivi previsti.

4. Le infrastrutture e i servizi realizzati nell'ambito degli interventi ammessi al contributo regionale dovranno essere gestiti secondo criteri di economicità. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a impiegare gli eventuali utili conseguiti a qualsiasi titolo dalla attuazione degli interventi per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi stessi.

5. I contributi regionali sono revocati, con obbligo di restituzione delle relative quote eventualmente già erogate, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l'intervento nei tempi e secondo le modalità determinate nel programma di cui al comma 2, ovvero qualora i risultati conseguiti si discostino significativamente da quelli previsti nel progetto presentato ed ammesso al contributo; i contributi sono altresì revocati in caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 4.

6. L'approvazione ed il finanziamento dei progetti di intervento individuati nel programma annuale di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi previsti dai medesimi progetti.

7. Qualora il progetto d'intervento comporti trasformazioni edilizie ed urbanistiche non conformi allo strumento urbanistico vigente, il progetto è preventivamente sottoposto al consiglio comunale competente per l'adozione della relativa variante. La Giunta regionale approva tali varianti contestualmente all'approvazione del programma annuale di cui al comma 2.

#### Art. 6.

##### *Sviluppo dei livelli di competitività delle piccole imprese*

1. Per i fini di cui all'art. 2, lett. e), la Regione promuove e sostiene la realizzazione di progetti concernenti:

a) la creazione di nuove imprese la cui attività consista nella progettazione e produzione di prodotti e servizi particolarmente innovativi;

b) lo sviluppo della presenza delle piccole e medie imprese sui mercati esteri, mediante la formazione di accordi di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica con aziende estere, l'utilizzo degli strumenti a tal fine predisposti da parte dell'unione europea ed altri organismi internazionali, nonché lo sviluppo di intese di cooperazione stipulate dalla Regione Lombardia con le altre regioni dei paesi maggiormente interessati ad iniziative di collaborazione interaziendale;

c) la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della unione europea nonché alle gare di appalto internazionali;

d) lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle piccole e medie imprese che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico.

2. Alle nuove imprese di cui al comma 1, lett. a), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute nel primo triennio di attività per gli interventi relativi alla progettazione degli impianti e dei prodotti, alla ricerca di sbocchi di mercato, alla formazione del personale ed allo sviluppo dei programmi in formativi necessari per la gestione della progettazione, produzione, logistica e commercializzazione.

3. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lett. b), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute per la preparazione e realizzazione di accordi di cooperazione con altre imprese e la costituzione di «joint venture» finalizzate ad agevolare una presenza continuativa sui mercati esteri.

4. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lett. c) e d), la Regione può concedere un contributo pari al 50% delle spese organizzative e logistiche sostenute per le fasi di preparazione e partecipazione ai programmi di ricerca della unione europea ed alle gare di appalto internazionali, nonché per la remunerazione lorda degli «stagisti» ospitati nell'impresa per un periodo massimo di due anni per singola persona e progetto di ricerca e sviluppo tecnologico.

5. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi presentano alla Giunta regionale, sulla base della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 3, comma 1, i propri progetti di intervento.

6. La Giunta regionale delibera trimestralmente la concessione dei contributi, individuando contestualmente le modalità per la successiva erogazione.

7. I contributi di cui al presente articolo non si possono cumulare, per quanto riguarda la realizzazione del medesimo progetto di intervento, con altre agevolazioni regionali o nazionali.

#### Art. 7.

##### *Fondo di rotazione per l'innovazione*

1. Le risorse finanziarie disponibili presso Finlombarda S.p.a. al momento dell'entrata in vigore della presente legge e derivanti dai contributi erogati a Finlombarda ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 concernente «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane», dell'art. 6 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 34 concernente «Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori», e dell'art. 6 della legge regionale 15 novembre 1994, n. 30 «Interventi regionali per il recupero la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi», sono gestite unitariamente da Finlombarda stessa come fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese e finalizzati:

a) alla realizzazione dei progetti innovativi previsti dalla lett. b) dell'art. 2, della legge regionale 23 aprile 1985, n. 34, ivi compresi i progetti di ricerca e sviluppo realizzati in base a specifici programmi dell'unione europea;

b) all'insediamento nelle aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali o da processi di complessivo declino economico individuate ai sensi della legge regionale 15 novembre 1994, n. 30;

c) alla realizzazione di progetti di sviluppo aziendale basati su processi di riconversione, di ammodernamento o di ampliamento di particolare rilievo per i livelli occupazionali conseguenti.

2. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per l'innovazione sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di 300 milioni all'anno ed in base alle modalità indicate nella deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 3, per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione degli insediamenti nelle aree industriali lombarde e dei distretti industriali individuati ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7.

3. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo di rotazione e di concessione dei finanziamenti alle imprese sono indicate nella deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) la quota del finanziamento regionale, sia nella forma di credito a medio termine che in quella di prestito partecipativo di cui all'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7, non potrà superare il 50% della spesa prevista dal complessivo progetto di investimento; per le imprese cooperative, tale quota potrà essere elevata, in casi particolari e motivati, al 70%;

b) il tasso di interesse del finanziamento complessivamente concesso all'impresa, tenuto conto dell'eventuale cofinanziamento realizzato da altri istituti di credito convenzionati con Finlombarda S.p.A., non potrà essere inferiore al 50% del tasso denominato «Prime Rate ABI»;

c) l'ammontare dell'agevolazione netta ricevuta dall'impresa non dovrà superare le soglie indicate nell'art. 12;

d) al finanziamento dei progetti di investimento realizzati dalle imprese cooperative è riservata priorità di utilizzo fino alla concorrenza del 20% delle risorse finanziarie di cui dispone il fondo.

4. Per l'amministrazione del fondo il presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, stipula apposita convenzione con Finlombarda; il fondo è incrementato dagli interessi maturati sugli impieghi del fondo stesso.

## Art. 8.

*A agevolazioni per l'accesso al credito*

1. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, stipula specifici accordi integrativi con i medesimi istituti finalizzati ad agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi alle piccole e medie imprese che realizzano progetti di sviluppo comportanti:

- a) un significativo incremento dell'occupazione aziendale;
- b) l'avvio o lo sviluppo di una presenza di carattere continuativo sui mercati esteri;
- c) il miglioramento della tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro, nonché il conseguimento di significativi risparmi energetici.

3. Le eventuali agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese finanziate, che, in base agli accordi di cui al comma 1, risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore al 25% del tasso concordato con i medesimi istituti.

4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'art. 7, il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Lombardia. I fondi per l'attuazione dei progetti sono messi a disposizione dagli istituti di credito. La Regione può intervenire, con fondi determinati dalla legge di bilancio, per la riduzione del tasso d'interesse entro i limiti di cui al comma 3.

5. Nella deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 3 sono determinati gli indirizzi ed i criteri per la formazione degli accordi e delle convenzioni e per la concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo.

## Art. 9.

*Cooperative di garanzia e consorzi fidi*

1. Per agevolare l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese la Regione sostiene lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi costituiti prevalentemente dalle imprese aventi i requisiti di cui all'art. 12, comma 2, mediante la concessione di contributi destinati alla formazione o all'integrazione dei fondi rischi.

2. Sono ammessi ai benefici previsti dal comma precedente le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi che possiedono i requisiti e rispettano le condizioni di seguito specificate:

- a) avere sede legale ed operativa in Lombardia;
- b) essere costituite da almeno 100 imprese regolarmente iscritte nel registro ditte delle imprese tenuto dalla camera di commercio ai sensi della legge istitutiva; qualora le imprese costituenti abbiano sede legale ed operativa in territorio montano, così come definito dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il numero minimo è pari a 50;
- c) aver ottenuto dagli istituti di credito con essi convenzionati l'applicazione di un tasso di interesse non superiore di un punto percentuale al tasso denominato «prime rate ABI».

3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle priorità contenute nella deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 3, comma 1, stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di contributo nonché i criteri di ammissibilità e di riparto dei contributi stessi.

4. La deliberazione del Consiglio regionale relativa agli indirizzi ed alle priorità dovrà definire, inoltre, la quota delle somme stanziata che sarà ripartita tra i richiedenti in proporzione agli affidamenti concessi da ciascuno di essi nell'anno precedente, la quota che sarà ripartita tra i richiedenti in misura inversamente proporzionale rispetto al rapporto fra consistenza del fondo rischi ed ammontare degli affidamenti concessi, nonché la quota destinata ai consorzi fidi ed alle cooperative di garanzia di nuova costituzione.

## Art. 10.

*Promozione regionale degli interventi per la sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. n. 626/1994*

1. In attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 626/1994, la Giunta regionale promuove nel triennio 1996-98 l'attività di informazione, formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, concedendo specifici contributi alle associazioni imprenditoriali, anche locali, nonché ai consorzi di piccole e medie imprese che realizzino interventi di assistenza alle imprese associate o consorziate per l'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 626/1994.

2. I contributi regionali di cui al comma 1, non possono superare il 30% delle spese sostenute per prestazioni di consulenza e assistenza rese alle piccole e medie imprese assistite né, in valore assoluto, 200 milioni all'anno per singola associazione o consorzio.

3. La Giunta regionale può assegnare premi speciali alle piccole e medie imprese che si siano particolarmente segnalate per l'attività di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; tali premi, in numero massimo di 100 all'anno, non possono superare, singolarmente, 50 milioni di lire e devono essere assegnati tenendo presenti i diversi sistemi economici locali, nonché i differenti settori produttivi della Regione.

## Art. 11.

*Verifica dei risultati conseguiti e aggiornamento normativo*

1. Ogni biennio, a partire dal 1996, la Giunta regionale predispone e invia al Consiglio regionale un dettagliato stato d'attuazione degli interventi promossi e finanziati dalla presente legge e dalle altre leggi regionali a venti come finalità lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei livelli di competitività delle piccole imprese.

2. Lo stato d'attuazione di cui al comma 1 comprende anche una valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi determinati dalle leggi e dai programmi regionali, nonché delle difficoltà emerse nelle fasi esecutive e propone gli indirizzi per l'eventuale revisione delle leggi e delle relative modalità attuative.

## Art. 12.

*Rispetto della normativa comunitaria*

1. I contributi concessi alle piccole e medie imprese in base alle disposizioni della presente legge non possono in ogni caso superare le soglie indicate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese ed in particolare dal punto 3.2 della comunicazione n. 92/C 213/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione europea del 19 agosto 1992 e dalle eventuali integrazioni e modificazioni della materia da parte di organismi centrali dello Stato.

2. Ai fini della presente legge si intende per piccola e media impresa quella avente le caratteristiche indicate al punto 2.2 della comunicazione della unione europea di cui al comma 1.

3. Allo scopo di evitare possibili distorsioni dei processi concorrenziali, i servizi reali alle piccole e medie imprese offerti dagli enti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 2 avvalendosi dei contributi di cui all'art. 4, non devono essere altrimenti reperibili sul mercato e devono essere resi disponibili secondo modalità innovative ed adeguate rispetto all'ambito settoriale o territoriale in cui operano le imprese utenti.

## Art. 13.

*Modifiche di leggi regionali*

1. I contributi previsti dalla legge regionale 10 maggio 1990, n. 41 concernente «Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori» modificata dall'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7, possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi.

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 è abrogata, fermo restando le procedure amministrative per la concessione dei contributi a favore delle imprese che hanno presentato i relativi progetti di intervento prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Comitato tecnico di valutazione). — 1. Per l'istruttoria dei progetti pervenuti è costituito presso il settore attività produttive della Giunta regionale - servizio industria - un comitato tecnico, presieduto dal coordinatore del settore o da un funzionario del settore, se delegato, e composto da cinque funzionari regionali di cui due del servizio industria, uno del servizio commercio, uno del servizio turismo ed uno del servizio condizione femminile, da un tecnico dentro lombardo per lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese (CESTEC), nonché da dieci esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui cinque su indicazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e cinque su indicazione di enti e associazioni operanti nel settore della qualità.

2. Alle riunioni del comitato di cui al comma 1 possono essere invitati, in relazione al settore od alle specifiche aree tecnologiche cui si riferiscono i singoli progetti, anche altri funzionari regionali in relazione agli specifici settori interessati.

3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei compensi spettanti ai componenti esterni del comitato, nonché le modalità per il rimborso delle spese ed il riconoscimento dell'indennità di missione. Tali importi non potranno essere comunque superiori agli importi stabiliti dalle leggi regionali per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per l'accesso agli impieghi regionali».

#### Art. 14.

##### Abrogazioni

1. La legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane» è abrogata, ferme restando le procedure amministrative per l'attuazione dei piani biennali e relativi aggiornamenti già deliberati dal Consiglio regionale o da predisporre in base al rifinanziamento della sopra citata legge regionale per l'anno 1996; restano altresì salve le obbligazioni già assunte a carico del bilancio regionale e che costituiscono impegno a carico dei corrispondenti esercizi finanziari.

#### Art. 15.

##### Norma finanziaria

1. Per la concessione dei contributi di formazione ed integrazione del fondo rischi di cui all'art. 9 è autorizzata, per il 1996, la spesa di L.2.000.000.000.

2. All'autorizzazione delle spese previste dagli altri articoli, si provvederà con successiva legge.

3. All'onere di L. 2.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

4. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 dicembre 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 dicembre 1996, prot. n. 22602/4158).

97R0102

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 36.

**Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 19 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### Finalità della legge

1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite alla competenza regionale di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», e in attuazione dei principi e dei criteri di politica energetica espressi dalla unione europea e dallo Stato, la Regione sostiene e favorisce l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

#### Art. 2.

##### Contributi regionali

1. La Regione concede, ai sensi degli artt. 8, 10, 11 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, contributi in conto capitale, a soggetti pubblici e privati, per:

a) studi di fattibilità tecnico-economica e progetti esecutivi di cui all'articolo 11 della legge n. 10/1991;

b) realizzazione o modifica di impianti, sistemi e componenti relativi a servizi generali ed al ciclo produttivo di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 3, della legge n. 10/1991;

c) utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 10/1991;

d) produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 10/1991;

e) riattivazione o costruzione di impianti elettrici, limitatamente alle concessioni di piccola derivazione di acqua;

f) progetti o realizzazioni finalizzati a ridurre i consumi energetici nei processi produttivi ed al miglioramento delle situazioni ambientali.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera i criteri di massima e l'ordine di priorità relativamente agli interventi di cui al comma 1, nonché i limiti massimi di contributo ammissibile. Il parere della commissione si intende dato in senso favorevole trascorsi 60 giorni dall'assegnazione alla commissione della relativa richiesta di parere.

3. La Giunta regionale delibera i termini per la presentazione delle domande di contributo, assicurando la necessaria pubblicità delle predette deliberazioni.

4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi statali o di altri enti pubblici concessi per le stesse iniziative.

## Art. 3.

*Procedura di concessione dei tributi*

1. L'istruttoria delle domande di contributo e la conseguente formulazione delle graduatorie è effettuata dal servizio competente in materia di energia e fonti rinnovabili che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale che approva le graduatorie e determina il relativo piano di riparto.

## Art. 4.

*Istituzione delle agenzie locali per il controllo dell'energia*

1. La Giunta regionale istituisce, in attuazione delle politiche energetiche avviate con i programmi di interventi dell'unione europea, d'intesa con le province territorialmente competenti, agenzie locali per il controllo dell'energia denominate «Punti energia» allo scopo di:

- a) incentivare l'uso efficiente dell'energia e sviluppare le fonti energetiche rinnovabili;
- b) promuovere attività di certificazione e di diagnostica negli edifici;
- c) accrescere le competenze tecniche in materia di energia presso gli operatori pubblici e privati;
- d) promuovere attività di formazione presso gli operatori del settore;
- e) stimolare lo sviluppo di attività economiche connesse con iniziative locali di uso efficiente dell'energia;
- f) fornire un servizio di consulenza e di informazione sulle opportunità di risparmio energetico nelle sue forme di finanziamento, nella normativa tecnica e sulla legislazione riguardante l'energia;
- g) favorire la conoscenza e l'accesso alle opportunità di finanziamento di iniziative in campo energetico presso l'unione europea;
- h) fornire servizi di supporto agli enti locali territoriali nello svolgimento di compiti istituzionali quali verifiche, controlli, consulenze.

## Art. 5.

*Interventi di cofinanziamento con l'unione europea*

1. Con deliberazione della Giunta regionale, secondo priorità definite dalla stessa, si provvede al cofinanziamento di progetti per interventi, azioni di diffusione o di dimostrazione che abbiano richiesto ed ottenuto supporti finanziari nell'ambito di programmi di sostegno per l'uso razionale dell'energia da parte dell'unione europea.

## Art. 6.

*Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in attuazione della deliberazione 1° dicembre 1994 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, la Giunta regionale provvede ad impegnare e liquidare i contributi in conto capitale sino alla concorrenza di L. 113.120.406.655, pari alla differenza tra il totale della originaria previsione di spesa di L. 153.912.262.600 ed il totale dei trasferimenti già effettuati dallo Stato per le annualità 1994-1995, a favore dei beneficiari utilmente collocati nella graduatoria approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 17 dicembre 1993, rettificato con decreto ministeriale 27 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 1994.

## Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 6, in attuazione della deliberazione 1° dicembre 1994 della conferenza Stato-regioni nonché della relativa deliberazione della Giunta regionale n. 6/1097 dell'11 agosto 1995 per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 11

della legge 10/1991, è autorizzata la spesa complessiva di L. 113.120.406.655 per gli anni 1996/1998 di cui L. 60.000.000.000 per il 1996.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi finanziari successivi nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando che devono formare impegno sull'esercizio 1997 la somma di L. 45.000.000.000 e sull'esercizio 1998 la somma di L. 8.120.406.655.

3. Alla determinazione della spesa di cui al comma 1, per l'anno 1997 e 1998 si provvederà con legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio finanziario ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. È altresì autorizzata per il 1996 la spesa di L. 400.000.000 per l'istituzione delle agenzie di cui all'art. 4.

5. Alla determinazione della spesa per il funzionamento delle agenzie di cui all'art. 4, si provvederà con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Alla determinazione della spesa per gli studi di fattibilità tecnico-economica, per progetti esecutivi, nonché per la realizzazione o modificazione di impianti di cui agli articoli 8, 10, 11 e 13 della legge 10/1991, previsti all'art. 2, comma 1, della presente legge, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Alla determinazione della spesa per il cofinanziamento di progetti di cui all'art. 5, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere di L. 113.120.406.655 per gli anni 1996, 1997 e 1998 di cui al comma 1, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-1998 al quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 4.3.7. «Risparmio energetico» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

9. All'onere di L. 60.400.000.000 per il 1996 di cui ai commi 1 e 4, si provvede per L. 60.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e per L. 400.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.1.1719 «Spese per studi e per progetti nel campo dell'energia» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

10. Alle spese per le consulenze esterne previste all'art. 3, si fa fronte con le risorse annualmente stanziare nel capitolo 1.2.7.1.3897 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

11. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

## Art. 8.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 dicembre 1996

FORMIGONI

97R0103

**REGIONE CAMPANIA**

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 27.

**Variatione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996/1998. Secondo provvedimento.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 81-bis del 27 dicembre 1996)

(Omissis).

97R0073

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 132.

**Ulteriori modifiche alla L.R. n. 72 del 22 ottobre 1994.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 23 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella parte II della L.R. n. 72 del 25 ottobre 1994 (Disciplina organizzativa e direttiva), tra il comma 9° ed il comma 10° è inserito:

«Presso il Presidio Ospedaliero "G. Bernabeo" di Ortona è istituito un servizio autonomo di diagnostica e Chirurgia Endoscopica».

Art. 2.

Il Direttore generale della ULS di Chieti provvederà ai provvedimenti di conseguenza.

Art. 3.

La spesa necessaria per l'istituzione del servizio per l'anno 1996 e per gli anni successivi farà carico al fondo sanitario nazionale, sulla quota parte assegnata alla ULS di Chieti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 dicembre 1996

FALCONIO

97R0187

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 133.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 72/1994 - PSR 1994-96.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 23 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al paragrafo 3.6 del PSR, del titolo aggiungere, dopo «L'Assistente sanitario», il dietista e l'assistente sociale.

Quindi, prima dell'«Home-care», aggiungere: IL DIETISTA.

A - Livello ospedaliero

Il dietista organizza e coordina le attività relative all'alimentazione generale ed alla dietistica in particolare:

offre la sua consulenza per la corretta impostazione dell'alimentazione normale e del dietetico presso la cucina centrale;

organizza e dirige la cucina dietetica;

collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico-sanitario dell'alimentazione.

Nel settore di degenza, il dietista ha un ruolo attivo nella terapia dietetica e di nutrizione clinica:

collabora con il medico nella stesura di schemi dietoterapici, nella loro realizzazione ed utilizzazione;

coadiuva in modo attivo alla attuazione della nutrizione artificiale.

Può eseguire per delega del Direttore del Servizio, la semeiotica nutrizionale sui pazienti degenti in ospedale.

B - Livello ambulatoriale

Collabora con il medico nella conduzione dell'ambulatorio, nella stesura della cartella clinico-dietetica e, consultato il Direttore del Servizio, si occupa della stesura di diete e/o supporti nutrizionali per l'alimentazione artificiale.

Negli ambulatori specialistici, collabora con il medico specialista per quanto concerne l'aspetto nutrizionale sotto la guida di protocolli convenzionati.

C - Livello di laboratorio

Collabora negli studi inerenti la chimica e la tossicologia alimentare, la bromatologia e la tecnica alimentare in generale.

L'ASSISTENTE SOCIALE

1) Collabora nello svolgimento di attività di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuali, familiari e di gruppo attraverso la formulazione e l'attuazione di piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali dell'utente e ad attivare le prestazioni assistenziali, i servizi, gli interventi specifici di altri operatori esterni all'ente, per giungere alla soluzione dei problemi rilevati.

A tal fine, sotto la supervisione del personale di servizio sociale di livello superiore:

attua colloqui, interviste e riunioni per accogliere e fornire informazioni, trattare i problemi prospettati, formulare con i diretti interessati piani e progetti di intervento;

collabora alla predisposizione, nell'ambito dell'ente, dei relativi atti amministrativi assumendosi la responsabilità dei giudizi e delle proposte formulate ed attua, nell'ambito delle direttive ricevute le decisioni prese dagli organi competenti;

collabora all'istruttoria ed alla applicazione di istituti giuridici disposti da organi giudiziari.

2) Collabora ad attività di progettazione, organizzazione e gestione di interventi, servizi e strutture, nell'ambito di programmi di servizio sociale definiti da personale di livello superiore della stessa professione.

3) Collabora ad attività di indagine e di studio sui problemi sociali e di servizi presenti nell'area operativa per la definizione di conseguenti piani di intervento volti alla riorganizzazione ed alla promozione di strutture e servizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 dicembre 1996

FALCONIO

97R0188

## LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 134.

### Norme sull'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 24 del 23 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

\* HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge persegue il fine di disciplinare l'effettuazione di attività permanenti di analisi del mercato del lavoro e di ricerca sui fenomeni socio-economici che lo influenzano, allo scopo di rendere disponibili gli elementi conoscitivi necessari ad indirizzare le attività regionali di orientamento e formazione professionale, nonché la programmazione socio-economica e le politiche dirette all'obiettivo della massima occupazione.

Art. 2.

*Funzioni di osservazioni del mercato del lavoro*

1. Le funzioni di osservazione del mercato del lavoro attengono a:

1) sistematica attività di raccolta, analisi, comparazione, elaborazione e divulgazione dei dati prodotti dalle fonti statistiche operanti in ambito regionale, ovvero disponibili presso soggetti istituzionali, concernenti lo stato analitico dell'occupazione, la situazione della domanda e dell'offerta di lavoro, avuto anche riguardo ai flussi migratori dall'interno e dall'esterno, il quadro delle attività formative;

2) promozione di indagini integrative delle rilevazioni statistiche correnti;

3) monitoraggio delle politiche attive regionali concernenti il sostegno all'occupazione, al fine di rilevarne l'incidenza nella domanda e nell'offerta di lavoro, e delle attività formative poste in essere direttamente o indirettamente dalla Regione, allo scopo di verificarne la congruità con le esigenze manifestate dall'economia regionale e di orientare la programmazione di settore;

4) acquisizione, coordinamento, elaborazione e divulgazione di dati e notizie inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;

5) ideazione e proposta di nuovi criteri e metodi di rilevazione che consentano l'estensione e/o l'adeguamento dei sistemi correnti di indagine statistica, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni;

6) cooperazione con organismi pubblici e privati, anche di livello sovranazionale, che operano nei campi della documentazione, ricerca, elaborazione dati concernenti profili rilevanti ai fini dell'analisi del mercato del lavoro;

7) divulgazione attraverso pubblicazione di bollettini periodici ed altre forme di veicoli conoscitivi delle informazioni raccolte, nonché delle elaborazioni e ricerche condotte in tema di mercato regionale del lavoro.

Art. 3.

*Struttura dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro*

1. Per il conseguimento dei fini di cui al precedente articolo, nel contesto organizzativo del Settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione, è istituito l'osservatorio regionale del mercato del lavoro.

2. L'O.R.M.L. consta di una struttura articolata risultante dal concorso di un apparato amministrativo, innestato sul Servizio lavoro ed emigrazione, e di un comitato tecnico scientifico, composto da esperti altamente qualificati, esterni all'amministrazione regionale.

3. Il supporto amministrativo dell'O.R.M.L. ha natura giuridica ed organizzativa di Ufficio, cui è preposto un dirigente regionale; esso è articolato in due Unità Operative denominate rispettivamente: U.O. Assistenza tecnica; U.O. Segreteria amministrativo-contabile.

4. Il comitato tecnico-scientifico si compone di 5 membri, tutti da individuare tra soggetti dotati di elevata qualificazione scientifica e professionale nei settori della ricerca di base ed applicata, nelle tecniche avanzate di elaborazione e diffusione dati, in possesso altresì di una documentabile conoscenza delle problematiche relative alla formazione professionale ed alle politiche attive del lavoro.

5. Ai fini della costituzione del comitato, nel termine decadenziale di giorni 20 dalla richiesta del competente servizio regionale, ciascuno dei sottoelencati soggetti prospetta alla Giunta regionale tre nominativi in possesso di documentati requisiti coerenti con le indicazioni del comma precedente:

a) Facoltà di Economia e Commercio della Università «D'Annunzio» di Chieti;

b) Facoltà di Scienze Politiche della Università di Teramo;

c) Agenzia regionale per l'impiego;

d) Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

e) Confindustria, Confapi, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, C.N.A., Lega delle Cooperative.

6. Le indicazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori non possono ricadere su membri in carica degli organismi direttivi delle medesime associazioni; la sopravvenienza di tale condizione implica l'automatica decadenza dall'incarico.

7. Sulla base delle indicazioni nominative pervenute, la Giunta regionale delibera, entro il 20° giorno successivo allo scadere del termine di cui al comma 5, la costituzione del comitato, individuandone anche il Presidente.

I componenti sono prescelti tra i nominativi prospettati in modo da assicurare la presenza nel comitato dei soggetti o raggruppamenti di soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e), del comma 5 del presente articolo.

In mancanza di designazioni sufficienti e/o tempestive, la Giunta integra comunque, con autonoma scelta, la composizione dell'organismo, attenendosi ai requisiti stabiliti nel comma 4.

8. Il comitato resta in carica per un triennio, rinnovabile per ciascun componente una sola volta. Alle sedute partecipa, senza diritto a compensi, il dirigente del competente servizio regionale. Funge da segretario un funzionario dello stesso servizio.

#### Art. 4.

##### *Compiti del Comitato tecnico-scientifico*

1. Il comitato, che ha sede presso il Settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione, assolve funzioni generali di consulenza tecnico-scientifica della Giunta regionale in materie attinenti alla formazione professionale ed alle problematiche dei flussi occupazionali. Spetta in particolare al comitato:

1) la formulazione all'inizio di ciascun anno di analitici indirizzi tecnico-scientifici al competente Settore di Giunta per la migliore formulazione del piano operativo di intervento dell'O.R.M.L.;

2) l'analisi mensile, condotta congiuntamente ai dirigenti del servizio e dell'ufficio, della corrispondenza tra l'attività di osservazione sviluppata e gli indirizzi prefissati, nonché la valutazione della opportunità di riprogrammare gli obiettivi alla luce delle mutate condizioni del mercato del lavoro;

3) l'individuazione dei settori e dei mercati su cui concentrare le attività integrative di indagine di cui al punto 2 dell'art. 2; l'erogazione della assistenza necessaria all'impostazione della attività di monitoraggio specificata nel punto 3; la definizione degli aspetti indicati nel punto 5;

4) l'elaborazione di studi e proposte finalizzati ad assicurare la necessaria coerenza tra le iniziative formative da programmare e le prospettive occupazionali desunte dalle rilevazioni condotte dall'O.R.M.L., o comunque da fonti statistiche attendibili;

5) la formulazione di pareri su specifici aspetti delle politiche attive in materia di formazione e lavoro, su richiesta del componente la Giunta.

2. Per i suddetti fini, il comitato si riunisce fino a due volte al mese, e comunque almeno una volta, in seduta ordinaria, su convocazione del suo Presidente, ovvero all'occorrenza, in seduta straordinaria, su richiesta del componente la Giunta preposto al Settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione.

La mancata partecipazione a più del 20% delle sedute nell'anno comporta la decadenza dall'incarico del componente interessato.

Per la partecipazione a ciascuna seduta, attestata riepilogativamente dal Presidente trimestralmente, compete un compenso onnicomprensivo di L. 300.000 pro-capite, che grava sul Cap. 21412 del Bilancio corrente, e su quelli corrispondenti relativi ai successivi esercizi.

#### Art. 5.

##### *Compiti dell'ufficio per l'O.R.M.L.*

1. L'Ufficio per l'O.R.M.L., tenendo conto delle direttive all'uopo impartite dal componente la Giunta preposto al Settore, e degli indirizzi tecnico-scientifici formulati dal comitato, redige il piano annuale di intervento, con riferimento puntuale ed analitico agli aspetti contemplati nell'art. 2.

2. L'Ufficio fornisce in tempo reale ai settori regionali interessati, ove richiesto in tal senso, gli elementi tecnici e documentali di cui sia in possesso, le elaborazioni utili alla predisposizione di piani e programmi regionali, le notizie comunque rilevanti per l'attuazione di essi o per lo svolgimento ottimale dell'azione amministrativa.

3. L'Ufficio, previa autorizzazione del dirigente del Servizio Lavoro ed Emigrazione, stipula convenzioni che abbiano ad oggetto l'acquisizione di dati esistenti o la effettuazione di rilevazioni statistiche integrative, nei limiti delle previsioni contenute nel piano di intervento annuale. A tal fine, esso entra in rapporto con Organismi pubblici, con Università, con qualificate società private di ricerca, individuate con le procedure disciplinate dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di forniture di servizi.

4. L'Ufficio cura inoltre le procedure finalizzate alla stipula di accordi di programma con enti o istituzioni di ricerca altamente specializzati, inerenti compiti espletati dall'O.R.M.L.; istruisce inoltre le procedure finalizzate ad un accordo di programma con l'Unioncamere, destinato a rendere fruibili per la Regione i dati sulle imprese, la cui raccolta ed informatizzazione è gestita dalle C.C.I.A.A.

5. L'Ufficio intrattiene rapporti di collaborazione con l'agenzia per l'impiego, ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, sulla base di convenzioni stipulate, con le modalità di cui al comma 3, con il direttore dell'agenzia, volte a regolare anche l'apporto di quest'ultima al finanziamento delle rilevazioni commesse all'O.R.M.L. Fatto salvo il prioritario assolvimento dei compiti di istituto, l'O.R.M.L. può intrattenere, con le medesime modalità specificate al comma 3, rapporti convenzionali anche con enti pubblici od associazioni ed organismi privati, aventi ad oggetto l'effettuazione di una remunerata attività puntuale di rilevazione o ricerca.

6. L'Ufficio cura direttamente la pubblicazione e la divulgazione dei risultati della sua attività. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, esso deve essere munito di biblioteca specializzata, di attrezzature informatiche avanzate e del necessario software, di accesso telematico alle banche dati rilevanti per l'acquisizione delle informazioni attinenti agli obiettivi perseguiti. I competenti Servizi dei Settori Informatica, Studi e Legislazione, e Finanza e Patrimonio curano i relativi adempimenti, nel termine di tre mesi dalla ricezione di un organico piano di intervento stilato dal Servizio lavoro con la collaborazione del Comitato tecnico-scientifico.

Allo stesso modo, si procede all'aggiornamento annuale della dotazione bibliografica ed informatica.

7. Il Dirigente dell'Ufficio per l'O.R.M.L. dispone di autonomia di spesa, nei limiti della dotazione finanziaria annualmente individuata su apposito capitolo della legge di Bilancio, in ordine alle erogazioni da sostenere per la raccolta, la pubblicazione e la divulgazione dei dati.

#### Art. 6.

##### *Assetto dell'ufficio*

1. La previsione di un Ufficio di supporto all'O.R.M.L., struttura dirigenziale già presente nella L.R. 58/1985, non comporta oneri aggiuntivi; l'assegnazione di una seconda U.O. che affianca l'unica U.O. contemplata dalla citata legge organizzativa, è compensata mediante soppressione dell'U.O. denominata «Albo», già inserita nell'Ufficio programmazione del Servizio formazione professionale.

2. In sede di determinazione della pianta organica dell'O.R.M.L., da definire numericamente mediante preliminare rilevazione dei carichi di lavoro ai sensi del D.Lgs 29/1993, si terrà conto della necessità di assicurare alla struttura le professionalità occorrenti all'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 2, prevedendo la dotazione di figure reperibili in parte all'interno dei profili professionali esistenti, quali istruttore direttivo programmatore senior e Addetto sistema di scrittura complesso e/o videoterminale, in parte residua da inserire in pianta organica, previa modifica ed integrazione del quadro dei profili professionali attualmente riconosciuti nell'ordinamento regionale, con riferimento alle figure direttive di orientatore e ricercatore, ed a quelle sub direttive di documentalista e rilevatore del mercato del lavoro.

3. Ove si provvede alla copertura della suddetta pianta organica mediante concorsi pubblici per esami, fatto salvo il possesso degli altri requisiti generali di accesso agli impieghi previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, nei confronti dei concorrenti che siano stati utilizzati per almeno due anni presso l'osservatorio regionale del mercato del lavoro non troveranno applicazione le disposizioni relative ai limiti di età. L'aver disimpegnato funzioni nell'ambito dell'osservatorio e la partecipazione a specifiche attività formative poste in essere dalla Regione, finalizzate all'impianto ed al miglior funzionamento di esso, costituiranno, inoltre, titoli valutabili in sede concorsuale.

4. Nelle more della ridefinizione delle piante organiche regionali, le risorse umane necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento dell'Ufficio possono essere reperite tra le unità di personale dipendenti dagli enti di formazione professionale che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 29, comma 1, della L.R. 17 maggio 1985 (\*), n. 111, assunte con contratto a tempo indeterminato entro la data del 2 ottobre 1985, limitatamente agli Operatori che siano stati già impegnati con esito soddisfacente presso l'O.R.M.L. in applicazione della deliberazione di G.R. n. 4550 del 21 settembre 1995.

5. L'utilizzo del suddetto personale è subordinato all'accertamento, da parte del Settore Personale ed Organizzazione, della indisponibilità di dipendenti regionali in esubero nei settori di assegnazione, in possesso di professionalità adeguata, avuto riguardo ad uno standard transitorio di personale numericamente e qualitativamente definito sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico.

6. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma che precede, il Settore Personale stipula una convenzione con l'ente di formazione da cui dipendono gli operatori individuati, avente ad oggetto la temporanea acquisizione delle prestazioni di questi ultimi e la correlata assunzione degli oneri diretti e riflessi.

#### Art. 7.

##### Disposizioni finali e finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato presumibilmente per l'anno 1996 in complessive L. 116.000.000 di cui L. 98.000.000 per spese di raccolta, pubblicazione e divulgazione dati e L. 18.000.000 per i compensi di cui all'art. 4, comma 2, si provvede con lo stanziamento iscritto al Cap. 21412, denominato: Spese per l'organizzazione dell'Osservatorio del mercato del lavoro ed iniziative sperimentali.

2. Per gli esercizi successivi, la dotazione del pertinente capitolo sarà determinata dalle corrispondenti leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 81/1977.

3. Sono abrogate le disposizioni contenute nella L.R. 74/1982 incompatibili con quelle introdotte dalla presente legge.

#### Art. 8.

##### Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 dicembre 1996

FALCONIO

(\*) Parrebbe mero errore materiale «L.R. 111 del 17 novembre 1995».

97R0189

### LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 135.

#### Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 24 del 23 dicembre 1996)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La Regione concorre al finanziamento delle spese per la realizzazione dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale, la cui titolarità spetta ai Comuni, mediante la ripartizione del Fondo sociale regionale di cui al successivo art. 2.

#### Art. 2.

##### Istituzione del Fondo sociale regionale

1. È istituito il «Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale». Nel fondo confluiscono:

- a) le risorse finanziarie previste dalle specifiche leggi regionali per la realizzazione di interventi e servizi socio-assistenziali a favore delle popolazioni in situazioni di svantaggio o a rischio delle stesse;
- b) gli stanziamenti statali e comunitari.

2. Il Fondo è suddiviso in quote percentuali distinte in relazione alle seguenti aree di interventi:

- a) il 60% per servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali;
- b) il 37% per interventi sociali e socio-assistenziali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 a favore dei soggetti portatori di handicaps;
- c) il 3% per l'attuazione di progetti sperimentali diretti a favorire l'inserimento sociale delle persone in situazioni di svantaggio.

#### Art. 3.

##### Accesso e modalità di gestione del Fondo

1. Il Fondo di cui al precedente art. 2 viene ripartito, annualmente, dalla Giunta regionale, tra i Comuni, singoli o associati, che presentano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle attività sociali e socio-assistenziali da realizzare nell'anno successivo.

2. Il programma di cui al precedente comma deve essere corredato:

- a) dal piano finanziario contenente l'indicazione delle entrate e delle spese previste per ciascuna delle aree di intervento di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi.

3. I programmi possono essere redatti e gestiti in forma associata da tutti i Comuni, o parte di essi, ricompresi negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari di base.

4. Per i Comuni montani gli ambiti territoriali di cui al precedente comma possono essere rappresentati anche dal territorio della Comunità montana di appartenenza.

#### Art. 4.

##### Criteri di Ripartizione della quota per l'erogazione dei servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali

1. La quota destinata alla erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-assistenziali da parte dei Comuni viene ripartita come segue:

- a) il 40% in ragione delle rispettive popolazioni ultrasessantacinquenne a minorenni, risultanti dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione stessa;
- b) il 10% in ragione della quota di spesa prevista dal Comune a proprio carico;
- c) il 40% fra i Comuni che attuano gli interventi previsti dai seguenti punti 1 e 2, in proporzione al numero degli utenti indicati nel programma di cui all'art. 3, comma 1:

1) il servizio di assistenza domiciliare previsto dall'art. 5 della L.R. 16 settembre 1982, n. 75 e dall'art. 12 della L.R. 14 febbraio 1989, n. 15;

2) l'istituzione e la gestione di centri diurni di cui all'art. 7 della L.R. 16 settembre 1982, n. 75 ed all'art. 13 della L.R. 14 febbraio 1989, n. 15.

d) il 10% fra i Comuni che gestiscono in forma associata, in tutto o in parte, i servizi e le prestazioni socio-assistenziali, in proporzione ai corrispondenti importi di spesa previsti nel programma. In caso di mancata assegnazione, la ripartizione è effettuata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a).

## Art. 5.

*Criteri di ripartizione della quota per interventi sociali e socio-assistenziali a favore dei portatori di handicaps*

1. La ripartizione della quota assegnata per gli interventi sociali e socio-assistenziali previsti dalla legge 104/1992 a favore dei soggetti portatori di handicaps, di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della presente legge, viene effettuata fra tutti i comuni come segue:

a) il 20% in proporzione alla popolazione residente nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

b) il 10% fra i Comuni che attuano in forma associata, in tutto o in parte, gli interventi di cui al presente articolo, in proporzione ai corrispondenti importi di spesa previsti nel programma. In caso di mancata assegnazione la ripartizione è effettuata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a);

c) il 70% in proporzione al numero dei soggetti riconosciuti portatori di handicaps assistiti dai servizi nell'anno antecedente, in ciascun Comune.

2. I criteri di ripartizione della quota, di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, sono cumulabili.

## Art. 6.

*Criteri di ripartizione della quota destinata al finanziamento dei progetti sperimentali*

1. La quota prevista dall'art. 2, 2° comma - lett. c), è destinata al finanziamento di progetti sperimentali diretti a favorire l'inserimento sociale delle persone in situazioni di svantaggio.

2. La Giunta regionale provvede al riparto ed all'assegnazione del contributo in esecuzione dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al successivo art. 8.

## Art. 7.

*Limite del contributo regionale*

1. L'importo del contributo complessivo, determinato secondo i criteri di cui agli artt. 4 e 5, non può superare l'ammontare delle risorse finanziarie proprie dei Comuni previste dal piano finanziario di cui all'art. 3, comma 2.

2. Nella ipotesi di contribuzione regionale di minore entità rispetto alla previsione del programma, i Comuni procedono alla revisione del programma stesso per adeguarlo alle risorse regionali attribuite, nel rispetto, comunque, di quanto stabilito al comma precedente.

## Art. 8.

*Modalità di utilizzo*

1. Il Consiglio regionale adotta il regolamento per l'attuazione della presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. I Comuni, singoli o associati, provvedono a presentare il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del programma, secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma precedente.

## Art. 9.

*Norme transitorie*

1. Il termine previsto dal precedente art. 3, comma 1, per la presentazione del programma, relativamente al solo anno 1997, è stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 8, comma 1.

2. I Comuni che hanno avanzato richiesta di finanziamento dei progetti-obiettivo presentati ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 settembre 1993, n. 48, per il triennio 1997/1999, partecipano alla ripartizione della quota prevista dal comma 1, lett. c) dell'art. 4 della presente legge purché detti interventi siano ricompresi nell'ambito dei programmi da presentare ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 e sino all'entrata in vigore del Piano sociale regionale e delle relative disposizioni attuative, per assicurare la continuità delle attività socio-assistenziali, le Aziende U.S.L. continuano ad erogare servizi e prestazioni a favore dei soggetti portatori di handicaps, con le modalità organizzative e

gestionali previste e finanziate dalle leggi regionali 20 giugno 1980, n. 60 e 28 agosto 1981, n. 34 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 10.

*Abrogazione*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la L.R. 27 agosto 1982, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'art. 14 della L.R. 16 settembre 1982, n. 75;

c) l'art. 19 della L.R. 14 febbraio 1989, n. 15;

d) la L.R. 15 novembre 1989, n. 94;

e) la L.R. 7 settembre 1993, n. 48, salvo l'art. 2-bis.

3. La L.R. 17 luglio 1996, n. 52, cessa di avere efficacia alla data del 30 giugno 1997. Fino alla data del 31 dicembre 1998 continuano ad applicarsi la L.R. 94/1989 e la L.R. 48/1993, limitatamente alle disposizioni che regolano l'attuazione dei progetti-obiettivo in favore delle persone anziane già finanziati da parte della Regione.

## Art. 11.

*Finanziamento del fondo*

1. Agli oneri di cui al precedente art. 2 si provvede, per l'anno 1997 e successivi, istituendo un apposito capitolo di spesa alimentato, almeno, dagli stessi stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 1996, per le leggi regionali 27 agosto 1982, n. 69, 15 novembre 1989, n. 94 e loro successive modificazioni ed integrazioni, 14 febbraio 1989, n. 15 e 16 settembre 1982, n. 75, nonché dal capitolo 71573 attinenti gli interventi per la legge 104/1992.

2. Sono ricompresi nel Fondo sociale regionale anche gli stanziamenti relativi agli interventi di cui all'art. 9, comma 3, della presente legge.

3. All'entrata in vigore della presente legge si procede, ove necessario, con decreto del Presidente della Giunta, ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio di previsione in corso, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale di contabilità, n. 81/1977, per quanto attiene alle risorse di cui alla lettera b) del precedente art. 2.

4. Per l'anno 1996 gli oneri occorrenti per l'attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nelle disponibilità esistenti sui capitoli 71521 - 71524 - 71571 e 71573 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

5. Con la legge di bilancio riferita all'esercizio finanziario 1997, nello stato di previsione della spesa viene iscritto il pertinente capitolo con la seguente denominazione «Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale», il cui stanziamento è determinato, anche per gli esercizi futuri, dalle annuali leggi di bilancio; sono contestualmente soppressi i capitoli di cui al comma che precede salvo quanto stabilito al successivo comma 6°.

6. Per quanto disciplinato dal comma 3 dell'art. 9, lo stanziamento del capitolo 71571 confluisce nel predetto Fondo, così come stabilito nel richiamato 3° comma, con successiva apposita legge di variazione al bilancio.

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 dicembre 1996

FALCONIO

97R0190

## LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 136.

**Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili ecocompatibili nei territori dei Parchi nazionali regionali e delle Riserve naturali istituite con legge regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 23 dicembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo promuove interventi localizzati nei territori dei Parchi nazionali e nelle aree contigue d'Abruzzo, del Gran Sasso - Monti della Laga e della Maiella e del Parco regionale del Sirente Velino nonché delle riserve naturali istituite dalla Regione, finalizzati a suscitare e sostenere l'azione di forze imprenditoriali giovanili, idonea a generare occasioni di sviluppo economico e di crescita occupazionale, compatibili con l'esigenza di tutelare le peculiari caratteristiche ambientali dei luoghi di riferimento.

2. Sostiene altresì iniziative di lavori socialmente utili, da attuare nel medesimo contesto territoriale, finalizzati alla valorizzazione e alla manutenzione dell'ambiente naturale.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto deliberativo, su proposta del Settore competente, individua i Comuni i cui territori sono ricompresi nelle aree dei parchi e delle riserve di cui al comma 1. Tale progetto viene aggiornato in presenza di norme di organi competenti che istituiscano nuovi parchi e nuove riserve o modifichino quelle esistenti.

## Art. 2.

*Tipologie progettuali delle iniziative imprenditoriali*

1. Le iniziative imprenditoriali giovanili devono far riferimento ad attività che coniughino effetti occupazionali ed effetti di stimolazione della fruibilità turistica dei Parchi e delle Riserve, naturali, ovvero di salvaguardia ambientale, in un quadro generale di assoluto rispetto dell'ecosistema. A tal fine, si individuano le seguenti tipologie progettuali, raggruppate per ambiti omogenei di intervento:

a) iniziative mirate alla diversificazione dell'offerta ricettiva:

1) allestimento e gestione di aree attrezzate per il campeggio;

2) allestimento e gestione di ostelli della gioventù;

3) allestimento e gestione di strutture attrezzate per la sosta non residenziale ed il ristoro (aree pic-nic, rifugi etc.);

4) allestimento e gestione di strutture dedicate al soggiorno assistito di minori, anziani e disabili;

5) allestimento e gestione di aree attrezzate per il parcheggio dei veicoli nelle immediate adiacenze dei centri urbani, ovvero in prossimità di zone di interesse naturalistico vietate al traffico veicolare;

b) iniziative mirate alla animazione/ricreazione:

1) allestimento e gestione di spazi attrezzati per la pratica sportiva eco-compatibile;

2) allestimento e gestione di spazi attrezzati di animazione/ricreazione per bambini;

3) allestimento e gestione di servizi integrati alle attività escursionistiche (trasporto mediante autoveicoli, attività di guida e accompagnamento, punto ascolto per soccorso, servizi di prenotazione, noleggio attrezzature, noleggio animali etc.), muniti anche di sportelli informativi aperti al pubblico;

c) iniziative mirate alla informazione:

1) iniziative editoriali finalizzate a:

divulgazione del patrimonio floro-faunistico-naturalistico, e di quello storico-culturale-architettonico-folkloristico del territorio dei nuovi Parchi;

divulgazione dei percorsi assistiti da segnaletica e specificazione delle peculiari caratteristiche floro-faunistiche-geomorfologiche, nonché delle avvertenze concernenti le modalità di raggiungimento dei percorsi, le aree di sosta veicolare, i punti di ristoro, il grado di difficoltà, i tempi medi di percorrenza etc.;

2) realizzazione di guide/opuscoli a basso costo finalizzati alla assistenza al turista, destinati alla vendita, esplicativi dell'offerta ricettiva (alberghi, pensioni, ostelli, campeggi, agriturismo, ospitalità presso famiglie etc.), eno-gastronomica, culturale, ricreativa, sportiva, delle sagre e feste civili e religiose, delle iniziative fieristiche, delle aziende realizzatrici di produzioni tipiche abilitate alla vendita al minuto, illustrative altresì delle informazioni relative ai pubblici uffici, ai servizi sanitari e farmaceutici, ai servizi privati di assistenza ai veicoli, alle agenzie turistiche, con indicazione dei rispettivi indirizzi, numeri telefonici e fax;

3) realizzazione di forme di distribuzione del materiale editoriale autoprodotta, e di ulteriori fonti documentali, con modalità che realizzino anche una funzione informativa a sportello.

Concorreranno ai finanziamenti di cui alla presente lettera solo progetti integrati, risultanti dalla combinazione delle iniziative sub 1, 2, 3;

d) iniziative mirate alla salvaguardia dell'Ambiente:

1) organizzazione di servizi, anche mediante acquisizione di attrezzature, per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, ai fini della riutilizzazione e/o della commercializzazione di frazioni di essi.

2. Le iniziative progettate possono far riferimento anche ad una pluralità combinata di attività indicate al comma 1, fatto salvo quanto specificato per la lettera c).

## Art. 3.

*Lavori socialmente utili finalizzati alla manutenzione ambientale*

1. La Regione Abruzzo concorre altresì alla copertura finanziaria dei progetti di lavori socialmente utili, rivolti alle categorie di destinatari individuabili sulla scorta della normativa statale di riferimento, proposti dagli Enti Parco, ovvero dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane e dai Comuni per quanto riguarda le riserve regionali, acquisito il parere di compatibilità con le norme di salvaguardia rilasciato dall'Ente Parco o dall'Ente gestore della Riserva naturale competenti; i proponenti potranno avvalersi del supporto progettuale della Agenzia per l'impiego.

2. Il concorso finanziario regionale è subordinato alla contestuale assunzione, da parte del proponente, di una quota non inferiore al 30% del costo del sussidio; le iniziative di cui al presente articolo devono essere riconducibili alle seguenti tipologie progettuali, da attuare nel territorio dei Parchi e delle Riserve naturali di cui all'art. 1:

a) manutenzione ed adeguamento dei sentieri e delle aree attrezzate, ed apposizione della segnaletica idonea a consentirne la fruizione turistica;

b) realizzazione di itinerari protetti per soggetti portatori di minorazioni psicofisiche e sensoriali;

c) pulizia delle sponde e degli alvei dei fiumi dai rifiuti abbandonati, e realizzazione di interventi volti a rimuovere gli sbarramenti che ostacolano, nei corsi d'acqua, il passaggio dei pesci;

d) attività di supporto alla realizzazione di orti botanici, di aree faunistiche, o di interventi mirati alla conservazione in situ dei genotipi;

e) ulteriori attività di supporto al funzionamento degli Enti Parco, con particolare riguardo a quelle di relazione con l'utenza ed al monitoraggio ambientale.

3. Il concorso finanziario regionale, nella misura risultante dall'applicazione degli artt. 11-12, si realizza con le modalità specificate nell'art. 1 c. 20 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.

## Art. 4.

*Destinatari dei benefici*

1. Sono destinatari delle agevolazioni specificate nell'art. 5, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, i soggetti collettivi, costituiti in forma di Cooperativa o di Società dopo l'entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla stessa data non abbiano svolto attività d'impresa, in possesso dei requisiti di P.M.I. previsti dalla normativa comunitaria, a condizione che:

a) la compagine sociale sia composta per almeno 2/3 da giovani di età non superiore a 35 anni, residenti nei Comuni ubicati nel territorio del Parco o della Riserva naturale sul quale si intende intervenire;

b) almeno 1/3 dei soci sia costituito da donne, con residenza negli stessi Comuni;

c) i 2/3 del capitale sociale e la rappresentanza legale della Società o della Cooperativa siano detenuti da giovani;

d) la sede legale, operativa ed amministrativa della Società o della Cooperativa sia ubicata nella Regione Abruzzo.

2. I suddetti requisiti debbono permanere per almeno un quinquennio, a decorrere dalla erogazione dell'acconto, a pena di revoca integrale del beneficio.

## Art. 5.

*Agevolazioni*

1. Le agevolazioni accordate, per le iniziative di cui all'art. 2, ai sensi della presente legge non sono cumulabili con le provvidenze riconosciute, per lo stesso progetto imprenditoriale, in esito ad altre disposizioni normative regionali, statali o comunitarie. I soggetti ammessi ai benefici per una annualità non possono concorrere per la successiva. L'entità massima complessiva delle provvidenze di seguito specificate non può eccedere l'importo del contributo «de minimis», pari a 100.000 ECU, nel triennio.

2. Nel limite globale di cui al comma precedente, possono essere accordate le seguenti agevolazioni riportate alle voci di spesa qualificate come ammissibili nell'allegato 1:

a) contributo a fondo perduto per spese di costituzione della società o della cooperativa, fino a lire 3 milioni;

b) contributo a fondo perduto per spese di impianto ed attrezzature, fino al 70% dell'investimento complessivo;

c) contributo a fondo perduto per spese di gestione relative al primo anno di attività, fino a lire 50 milioni, e comunque non oltre il 60% delle spese di gestione ammissibili realmente sostenute;

d) limitatamente alle iniziative di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 2, prestito settennale senza interessi fino a concorrenza dei 2/3 delle spese di investimento eccedenti il contributo a fondo perduto, fatto salvo il valore soglia del regime «de minimis». A tal fine il prestito agevolato incide in termini di Equivalente Sovvenzione Netto, assumendo a base di riferimento il «prime rate» A.B.I. vigente al momento della presentazione della domanda.

## Art. 6.

*Aspetti documentali*

1. La Società o la Cooperativa che intende accedere alle agevolazioni previste dall'art. 5 ne formula, a mezzo raccomandata A.R., richiesta, munita di sottoscrizione del rappresentante legale dichiarata autentica a norma della legge 15/68, alla Giunta regionale, Servizio lavoro, Viale Bovio n. 425 - Pescara, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione rilasciata dall'Ente Parco o dall'Ente gestore della Riserva naturale e dal Sindaco competente, attestante la compatibilità dell'iniziativa con le norme di salvaguardia e le strumentazioni urbanistiche;

b) atto costitutivo, Statuto e libro soci della Società o della Cooperativa, in copia autenticata;

c) documentazione illustrativa delle modalità di ripartizione del capitale sociale;

d) dichiarazione attestante l'insussistenza, a carico della Cooperativa o Società, e dei suoi Organi rappresentativi, di procedimenti o provvedimenti finalizzati all'applicazione delle misure di cui alla legge 1° marzo 90, n. 55 e successive rettifiche ed integrazioni;

e) dichiarazione resa ai sensi della L. 15/68 dal legale rappresentante della Cooperativa/Società costituita anteriormente all'entrata in vigore della legge, attestante che la medesima non ha svolto, in detto periodo, attività di gestione commerciale;

f) duplice copia dello Studio di fattibilità dell'iniziativa proposta in cui siano illustrati i seguenti aspetti:

denominazione del progetto;

soggetto beneficiario della sovvenzione richiesta;

descrizione dell'attività (da ricondurre alle tipologie specificate nell'art. 2);

obiettivi economici ed occupazionali del progetto;

risultati previsti;

vantaggi derivanti allo sviluppo dell'Area Parco o Riserva cui l'iniziativa è rivolta;

tempi e fasi di realizzazione dell'iniziativa con particolare riferimento al Piano di realizzazione degli investimenti ed al programma di gestione;

descrizione del modello organizzativo con particolare riguardo al ruolo svolto dai soci ed in riferimento esplicito al Piano degli investimenti ed al programma di gestione, corredato dei curricula dei soci;

analisi del mercato di riferimento, con illustrazione dei concorrenti già presenti sul territorio e della potenziale clientela/utenza;

descrizione del costo di investimento del progetto, in relazione alle attrezzature ed agli altri beni, materiali e/o immateriali (brevetti, licenze, servizi e simili), occorrenti con specificazione del titolo legale che presiede al loro utilizzo;

preventivi per ciascuna spesa di investimento prevista, firmati dal fornitore e intestati alla Società/Cooperativa proponente, che indichino:

la descrizione del bene/servizio oggetto della fornitura;

l'importo imponibile della fornitura;

le modalità di pagamento;

i dati identificativi del fornitore;

descrizione dei costi di gestione previsti per i primi 3 anni di attività sulla base di preventivi e/o parametri verificabili; ove la descrizione utilizzi il riferimento a preventivi, essi dovranno essere redatti con le modalità di cui al punto che precede ed allegati allo studio di fattibilità;

descrizione del Piano finanziario, con specificazione dei mezzi propri, del contributo richiesto alla Regione (distintamente lettere a), b), c), d) di cui all'art. 5 comma 2), di altri finanziamenti ed agevolazioni pubbliche accordati alla Società/Cooperativa, e del ricorso al mercato finanziario;

assistenza esterna di terzi, ivi compresi i servizi prestati da intermediari di tecnologie;

analitica specificazione delle autorizzazioni necessarie e preliminari all'avvio dell'iniziativa.

## Art. 7.

*Profili procedurali*

1. Alla valutazione dell'ammissibilità delle istanze prodotte a norma dell'art. 6 è preposto il Servizio Lavoro ed Emigrazione che, verificate la regolarità formale e la completezza documentale richiede, entro 30 giorni dal ricevimento, il parere del Comitato di cui all'art. 5 della L.R. 14 settembre 94 n. 61 e successive modificazioni, integrato da un esperto designato dall'Ente Parco o dall'Ente gestore della Riserva naturale, al cui territorio afferiscono le iniziative in esame, il quale si esprime, in particolare, sul grado di coerenza ed integrazione del progetto con la politica territoriale dell'Ente Parco o della Riserva naturale.

2. Alla trattazione delle istanze si procede secondo l'ordine cronologico di trasmissione, risultante dal timbro postale di partenza. Ove la domanda risulti incompleta, il competente Servizio regionale ne sollecita l'integrazione, a ciò fissando il termine decadenziale di giorni 20. In tal caso, l'ordine cronologico di accesso alle agevolazioni è determinato in relazione alla data di trasmissione, risultante dal

timbro postale, dei documenti integrativi. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso al contributo è fissato al 31 agosto 1997.

3. Il Comitato riferisce al Servizio Lavoro gli esiti della valutazione condotta nel termine di 30 giorni dalla richiesta del parere, quantificando altresì l'importo analitico del contributo da erogare, nei limiti di capienza del Fondo annuale. Il Servizio comunica entro 20 giorni alla Società o Cooperativa richiedente le conclusioni della valutazione. Concorrono al finanziamento sui fondi '97 anche le istanze presentate nell'anno '96, che siano valutate positivamente dal Comitato nel medesimo anno, che eccedano la dotazione annuale di riferimento, e quelle presentate nell'anno '96 il cui iter istruttorio si completi nel 1997. Le prime precedono, ai fini del finanziamento, le seconde e le istanze prodotte nel '97; le seconde precedono queste ultime in sede istruttoria, e nell'ordine di accesso alle agevolazioni.

4. Qualora le domande prodotte nel termine ultimo di cui al comma 2 non permettano l'integrale assorbimento delle risorse disponibili per iniziative imprenditoriali per taluna delle aree interessate, avuto riguardo alla distribuzione operata ai sensi del successivo art. 12, le somme residue sono utilizzate per i territori che presentino eccedenze di iniziative rispetto alla quota parte di risorse.

5. Ove infine residuino fondi già destinati ad iniziative imprenditoriali, per difetto di istanze relativamente ai territori dei quattro parchi e delle Riserve naturali cumulativamente intesi, si procede ad incrementare in pari misura il concorso regionale alla copertura finanziaria dei lavori socialmente utili di cui all'art. 3.

6. Qualora nessuna tipologia di interventi risulti attivabile nella prima annualità di applicazione, le risorse ad essa riferibili si aggiungono, nella proporzione indicata dall'art. 12, a quelle assegnate per la seconda annualità.

#### Art. 8.

##### *Erogazione del contributo e rendicontazione*

1. Sulla base della valutazione tecnica fornita dal Comitato, che assume natura di parere obbligatorio e vincolante, con atto dirigenziale si dispone l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 5, l'impegno dell'intero importo delle agevolazioni conseguentemente accordate, nonché la liquidazione ed il pagamento del 60% del contributo a fondo perduto per spese d'investimento, previa presentazione, a cura dell'istante, nel termine decadenziale di 120 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7 comma 3, di:

idonea garanzia fidejussoria di importo pari all'erogazione;

certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;

certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;

certificato di vigenza, in data non anteriore a 3 mesi, ovvero certificato del Tribunale attestante che non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali.

2. Entro e non oltre dodici mesi dalla erogazione dell'acconto, il beneficiario esibisce, in copia autenticata nei modi di legge, la documentazione contabile che attesta le spese sostenute per la realizzazione del 70% dell'investimento e l'effettivo avvenuto pagamento. L'inosservanza del termine di cui al presente comma è sanzionata, previa diffida a provvedere entro 15 giorni, con la decadenza dal beneficio ed il recupero dell'acconto, con applicazione degli interessi legali. Contestualmente alla esibizione della documentazione contabile, il beneficiario conferma la richiesta del prestito agevolato, ove già prodotta ed ammessa.

3. Verificata la regolarità, la pertinenza e la completezza della documentazione contabile esibita, esaminate altresì le risultanze, fornite con apposita relazione, delle verifiche ispettive condotte dall'Agenzia per l'Impiego, con atto dirigenziale, entro 45 giorni dalla acquisizione di essa, si provvede a:

disporre la liquidazione ed il pagamento del saldo del contributo a fondo perduto per spese di investimento, e del prestito agevolato, se confermato;

autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria nella misura che eccede le esigenze di garanzia delle residue agevolazioni pendenti.

4. Entro 6 mesi dalla erogazione del prestito, deve essere esibita al Servizio lavoro la documentazione di spesa relativa alla sua utilizzazione. In caso di inosservanza del termine, si provvede al recupero dell'importo del mutuo maggiorato degli interessi legali.

5. Alla restituzione del mutuo settennale il percettore dà corso, mediante versamento su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo, di rate annuali di importo costante, a partire dal terzo anno dalla data della erogazione. L'inosservanza del termine annuale comporta l'applicazione di una penale del 5% dell'importo dovuto per l'anno di riferimento. Il mancato versamento della rata, decorso 90 giorni dalla scadenza, produce la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione immediata del capitale, maggiorato mediante l'applicazione degli interessi legali.

6. Con le modalità specificate nel comma 3 si provvede altresì all'erogazione del contributo a fondo perduto per la gestione del primo anno di attività. A tal fine, il beneficiario trasmette al Servizio Lavoro la documentazione autenticata attestante le spese sostenute, riconducibili all'allegato 1, nel termine decadenziale di mesi 3 (tre) dal compimento della prima annualità.

7. A pena di decadenza dai benefici, con conseguente immediato obbligo di restituzione dei contributi percepiti oltre agli interessi nella misura legale, gli immobili ed i beni strumentali acquisiti con il concorso delle provvidenze di cui alla presente legge, non possono essere alienati né utilizzati in modo difforme da quello dichiarato nel progetto, prima che decorrano cinque anni dalla erogazione dell'acconto. E, tuttavia, consentita la sostituzione dei suddetti beni strumentali con attrezzature tecnologicamente più evolute, previa comunicazione al Servizio lavoro ed emigrazione, a norma dell'art. 20 della L. 7 agosto 90 n. 241, l'istanza si considera accolta, qualora nel termine di giorni 60 non venga comunicato alcun diniego.

#### Art. 9.

##### *Ulteriori obblighi del beneficiario*

1. Il beneficiario delle agevolazioni si impegna, rilasciandone apposita dichiarazione entro 20 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, a:

restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai competenti Organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;

conservare per 10 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, a decorrere dalla rendicontazione relativa alla prima tranche del contributo;

acconsentire agli opportuni controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione;

fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della Regione e dagli incaricati delle verifiche ispettive;

non richiedere, per 3 (tre) anni dall'erogazione dell'acconto, ulteriori aiuti pubblici che, cumulati con quelli accordati ai sensi della presente legge, comportino l'erogazione complessiva di oltre 100.000 ECU per lo stesso oggetto;

comunicare, in ogni caso, qualsiasi aiuto supplementare concesso, per lo stesso tipo di spesa sovvenzionata dalla Regione, da altre fonti pubbliche.

#### Art. 10.

##### *Formazione-Informazione-Vigilanza Valutazione d'impatto*

1. Nello Schema di Piano delle attività formative per l'anno 1997 sono previste azioni di formazione continua mirate allo sviluppo delle competenze professionali di Imprenditori, Dirigenti, Quadri e Lavoratori delle P.M.I. che agiscono nel settore specifico dell'Imprenditoria turistica eco-compatibile. Le suddette iniziative sono prevalentemente localizzate nei territori dei Parchi e delle Riserve naturali.

2. La Giunta regionale delibera la stipula di una Convenzione con l'Agenzia per l'Impiego avente ad oggetto:

1) l'allestimento, da parte di quest'ultima, di sportelli informativi nei quattro parchi e Riserve naturali interessati all'applicazione della presente legge, fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze. La fase informativa dovrà coinvolgere i Sindaci dei Comuni interessati, ed avvalersi di modulistica specificamente prodotta;

2) l'assistenza tecnica alla progettazione delle iniziative imprenditoriali giovanili, per il medesimo periodo;

3) il monitoraggio ispettivo dei progetti ammessi a finanziamento.

3. L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, avvalendosi delle risorse ordinariamente attribuite al medesimo, esplica indagini finalizzate alla valutazione di efficacia dell'intervento, con particolare riguardo agli effetti occupazionali diretti ed indiretti.

#### Art. 11.

##### Norma finanziaria

1. L'onere complessivamente derivante dalla presente legge è valutato in lire 5.000.000.000.

2. Alla spesa, così come quantificata al comma 1, si provvede con un intervento programmatico da eseguire nel biennio 1996/1997, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

3. Per l'anno '96, la spesa prevista è di lire 1.800.000.000, alla cui copertura si provvede:

quanto a lire 1.300.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità impegnabili iscritte sul Cap. 22430 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996;

quanto a lire 500.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità impegnabili iscritte sul Cap. 22433 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

4. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto il seguente capitolo:

Cap. 22315 (di nuova istituzione ed iscrizione al Settore 2, Titolo 2, Ctg. 3, Sez. 8), denominato «Interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile e misure per la tutela della occupazione nel territorio dei Parchi nazionali, regionale e delle Riserve naturali, istituite con legge regionale», con uno stanziamento per competenza e cassa di lire 1.800.000.000 Fondo statali.

5. La rimanente somma, fino a concorrenza dell'onere complessivo di cui al comma 1, sarà iscritta sui corrispondenti capitoli del pertinente Bilancio relativo al 1997, rinviando alla legge di approvazione del documento previsionale del medesimo esercizio l'iscrizione della quota relativa.

6. Gli oneri di cui al comma precedente relativi al 1997 trovano copertura finanziaria, per l'importo di lire 3.200.000.000, mediante utilizzazione delle disponibilità di cui al cap. 22433 (Fondi statali).

7. Le azioni di cui all'art. 10 - comma 1 - incidono sulle risorse che lo Schema di Piano delle Attività formative per l'anno '97 destina agli interventi di formazione continua per i lavoratori delle P.M.I.

8. Gli oneri relativi alla Convenzione di cui all'art. 10 - comma 2 - stimati in lire quarantacinque milioni complessivi, trovano copertura sul capitolo di spesa dell'Esercizio in corso istituito ai sensi del precedente comma 4.

9. Il costo del funzionamento del Comitato di cui all'art. 7 c. 1 è ricompreso nella quota parte dello stanziamento annuale destinata al finanziamento delle iniziative imprenditoriali giovanili. Con atto dirigenziale è determinata la misura del compenso spettante ai componenti del Comitato di estrazione esterna alla Regione, pari ai 2/3 di quello riconosciuto per le valutazioni dei progetti presentati ai sensi della L.R. 14 settembre 1994, n. 61.

#### Art. 12.

##### Criteri di riparto della spesa

1. La disponibilità finanziaria determinata per il biennio 1996/1997 dall'articolo che precede è utilizzata come di seguito specificato:

iniziative imprenditoriali giovanili:

anno 1996: 60% delle risorse disponibili;

anno 1997: 85% delle risorse disponibili;

lavori socialmente utili:

anno 1996: 40% delle risorse disponibili;

anno 1997: 15% delle risorse disponibili;

#### Art. 13.

##### Norma finale

1. La presente legge comporta l'erogazione di agevolazioni contenute nel limite degli aiuti «de minimis». Non trova pertanto applicazione nei suoi confronti l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 93, paragrafo 3 del Trattato CE.

#### Art. 14.

##### Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 dicembre 1996

FALCONIO

(Omissis).

97R0191

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 137.

**Contributo alla Sezione di Chieti dell'Unione Italiana Ciechi per il sostegno del servizio editoria parlata.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 23 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

La Regione Abruzzo al fine di favorire lo sviluppo del servizio editoria parlata concede alla Sezione provinciale di Chieti dell'Unione Italiana Ciechi, un contributo annuo di L. 30.000.000 per un periodo di tre anni a partire dall'anno 1996.

#### Art. 2.

La Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni anno previa acquisizione di una dettagliata relazione e del rendiconto delle spese sostenute dalla Sezione provinciale di Chieti dell'Unione Italiana Ciechi sull'attività di editoria parlata, riferito all'anno precedente, provvede ad erogare il contributo di cui all'art. 1.

#### Art. 3.

La mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 2, costituisce motivo di decadenza dal diritto al contributo di cui all'art. 1.

## Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato complessivamente per il triennio 1996/1998 in lire 90.000.000, si provvede come segue:

per l'anno 1996 mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 323000 - Fondo Globale - quota parte della partita n. 24 Elenco n. 3 che è corrispondentemente ridotta.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario in corso sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

Per gli anni successivi al 1996 l'onere trova la relativa copertura finanziaria con pari riduzioni delle somme di cui al settore 6 - «Organizzazione della cultura e relative strutture» - Tit. I del bilancio pluriennale.

## Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 dicembre 1996

FALCONIO

97R0192

## LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 138.

**Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 24 del 23 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La presente legge regionale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, persegue il fine dello snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

## Art. 2.

Gli interventi di costruzione, riparazione, ampliamento e sopraelevazione nonché di adeguamento e miglioramento sismico nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 sono soggette alla denuncia dei lavori, da presentare al Sindaco del comune interessato dai lavori ed al Servizio del Genio Civile competente per territorio prima dell'inizio dei lavori.

La denuncia dei lavori presentata al Servizio del Genio Civile deve essere redatta su apposito modello a stampa secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 con l'indicazione

del nome e cognome e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del direttore dei lavori e, del progettista delle strutture e del geologo.

Alla denuncia dei lavori deve essere unito il progetto in duplice copia firmato dal progettista e dal Direttore dei lavori.

## Art. 3.

Il progetto architettonico, esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni, oltre che dalla relazione tecnica generale sui lavori, è accompagnato da:

a) dichiarazione del progettista e del calcolatore delle strutture che attesta che il progetto ed i calcoli sono stati redatti nel rispetto della legge 2 febbraio 74 n. 64 e dei DD.MM. emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima;

b) dichiarazione del progettista che attesta la rispondenza del progetto agli atti presentati ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia;

c) relazione geologica, ove prevista dalla vigente normativa, che evidenzi tra l'altro le condizioni geomorfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche geotecniche dei terreni, nonché la presenza di acque sotterranee;

d) relazione geotecnica;

e) relazione sulle fondazioni;

f) fascicolo dei calcoli delle strutture portanti sia in fondazione che in elevazione;

g) i disegni esecutivi delle strutture e dei particolari costruttivi.

## Art. 4.

Il Servizio del Genio civile accerta la completezza formale degli atti ai sensi del precedente art. 3, li acquisisce al protocollo e ne restituisce, entro 15 giorni, copia munita di attestazione dell'avvenuto deposito, riportandovi la data di acquisizione della denuncia ed il numero di protocollo, e ne dà comunicazione al Sindaco del Comune interessato dai lavori.

In caso di incompletezza degli allegati progettuali, il Genio Civile ne dà comunicazione al committente entro il termine di giorni 15 dalla data di presentazione della denuncia e sospende l'accettazione del deposito.

L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito.

## Art. 5.

La denuncia dei lavori secondo le modalità indicate nei precedenti articoli sostituisce la preventiva autorizzazione di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia o autorizzazione ad edificare prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica.

## Art. 6.

A richiesta del costruttore, la denuncia di cui al precedente art. 2 è valida anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché il progetto allegato alla denuncia contenga anche quanto richiesto dall'art. 4 della citata legge.

Nel caso in cui il costruttore non si avvalga di quanto disposto dal precedente comma, il Servizio del Genio Civile competente accetterà il deposito con le modalità di cui alla legge n. 1086/1971, ma formerà un unico fascicolo con la denuncia di cui al precedente art. 2.

## Art. 7.

Il Committente, il Direttore dei lavori ed il Costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato.

In particolare il Direttore dei lavori è responsabile dei seguenti adempimenti:

a) conservazione in cantiere di copia degli atti depositati e firmati dal Costruttore e dallo stesso Direttore dei lavori, muniti dell'attestato di deposito del Servizio del Genio Civile;

b) comunicazione scritta al Genio Civile della avvenuta ultimazione delle parti strutturali.

Tale comunicazione vale anche quale relazione a struttura ultimata per gli effetti di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché la stessa risponda compiutamente a quanto richiesto dall'art. 6 della medesima legge;

c) rilascio, ad ultimazione dei lavori, della dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle corrette tecniche di esecuzione e applicando le buone regole d'arte.

## Art. 8.

Le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso della lett. b) del precedente articolo non si applicano per le opere costruite per conto dello Stato e degli altri Enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, purché dotati di un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

## Art. 9.

Le varianti in corso d'opera che riguardano la struttura portante, nella sua consistenza e/o nel suo comportamento, devono essere denunciate al Genio Civile prima di dare inizio alla loro esecuzione nella forma e con gli allegati previsti al precedente art. 2.

Negli altri casi le modifiche andranno comunque annotate dal Direttore dei lavori nei disegni ufficiali di progetto.

In tali casi il Collaudatore, nel certificato di collaudo, o il Direttore dei lavori, nella dichiarazione di cui al precedente art. 7, lett. c), devono certificare, attestandolo, l'ininfluenza delle varianti apportate sulla funzione della struttura portante e depositare i disegni architettonici aggiornati in uno rispettivamente col certificato di collaudo o con la dichiarazione di cui all'art. 7 lett. D).

## Art. 10.

Nelle zone classificate sismiche è fatto obbligo al Committente o al Costruttore che esegue in proprio le opere di nominare, oltre al Direttore dei lavori, anche il Collaudatore.

Il Collaudatore provvede al collaudo delle opere nel rispetto dell'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per le strutture intelaiate, e del capitolo 4 del decreto ministeriale 24 novembre 1987, per le strutture in muratura.

Nel certificato di collaudo il Collaudatore deve altresì attestare l'avvenuta osservanza delle norme sismiche e la rispondenza dell'opera realizzata al progetto depositato a norma del precedente art. 2.

Il rilascio del certificato d'uso o di abitabilità da parte degli organi competenti è subordinato alla presentazione della dichiarazione del Direttore dei lavori, di cui al precedente art. 7, e del certificato di collaudo, ove previsto, e per le opere soggette o sottoposte a controllo, alla presentazione, in aggiunta, del certificato di conformità di cui all'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

L'obbligo di cui al primo comma non sussiste per le opere riguardanti:

a) interventi di recupero conservativo senza aumento di volume;

b) interventi di miglioramento statico, ai sensi del punto C.9.1.2 del decreto ministeriale 24 gennaio 1986;

c) interventi di adeguamento sismico, ai sensi del punto C.9.1.1 del decreto ministeriale 24 gennaio 1986, che non comportano aumento di volume superiore a mc. 200;

d) nuove costruzioni in murature di volumetria lorda complessiva inferiore a mc. 600 con numero di piani non superiore a due;

e) murature ed opere di sostegno in genere di altezza non superiore a ml. 3;

f) edilizia cimiteriale privata.

## Art. 11.

Il Servizio del Genio Civile esercita attività di controllo, in modo sistematico e casuale, per verificare il rispetto delle norme tecniche da adottare per le costruzioni in zona sismica e per accertare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione per la realizzazione delle opere, in corso od ultimate, di cui all'art. 2.

Il controllo sistematico è effettuato ogni mese su un campione estratto a sorte pari al 10% del numero delle pratiche accettate in deposito nel mese precedente.

Il sorteggio del campione è effettuato negli uffici del Genio Civile, in seduta pubblica, il secondo lunedì di ogni mese o, in caso di festività, il primo giorno utile successivo.

Il Dirigente del Servizio del Genio Civile o suo Delegato presiede al sorteggio ed è assistito da due funzionari regionali che, designati dallo stesso Dirigente, provvedono alle operazioni procedurali.

Delle operazioni di sorteggio viene redatto processo verbale sottoscritto dal Dirigente del Servizio del Genio Civile, o suo Delegato, e da due testimoni.

I Committenti delle opere sottoposte a controllo ed i Sindaci dei comuni interessati dai lavori sono informati, con avviso del Dirigente del Servizio del Genio Civile, sull'esito del sorteggio e dell'avvio del procedimento di controllo anche al fine di consentire la loro partecipazione alle attività ispettive ed alle operazioni peritali di accertamento e verifica di cui al primo comma.

Dell'esito negativo delle attività di controllo svolte sugli atti depositati e degli accertamenti e delle verifiche eseguite sulle opere realizzate o in corso d'opera il Dirigente del Servizio del Genio Civile dà sommaria comunicazione al Committente ed al Sindaco del Comune interessato dai lavori per il necessario adeguamento alle eventuali prescrizioni.

Per le opere sottoposte a controllo sistematico resta fermo l'obbligo del Committente di richiedere la certificazione di cui all'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Indipendentemente dai controlli sistematici a campione, il Servizio del Genio Civile effettua controlli casuali, senza alcun limite percentuale, e comunque nella misura annua minima non inferiore al 3% del numero medio annuo dei depositi accettati, sulle opere denunciate nei trascorsi ultimi cinque anni, anche in presenza del relativo certificato di collaudo, ogni qualvolta o nel caso in cui, a giudizio dell'ingegnere Dirigente del Servizio del Genio Civile, ciò sia ritenuto opportuno o necessario.

## Art. 12.

Le opere di rilevante interesse pubblico di uso collettivo e sociale sono comunque sottoposte a controllo.

Tali opere riguardano:

a) quelle di importanza primaria per la direzione e per l'esecuzione degli interventi di protezione civile, quali:

sedi delle Prefetture;

sedi comunali nonché sedi adibite ad uffici e servizi tecnici del Comune e di altri Enti pubblici;

caserme dei Vigili del Fuoco, con edifici annessi, ed altre caserme;

ospedali, case di cure, altri presidi sanitari locali;

quelle destinate ad ospitare impianti essenziali per l'esercizio delle telecomunicazioni;

quelle destinate ad ospitare impianti essenziali per il funzionamento delle reti di servizi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico e idrico;

altri edifici eventualmente specificati nei piani di protezione civile;

b) quelle che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, quali:

scuole di ogni ordine e grado e aule di istituti universitari;

chiese aperte al culto;

stazioni ferroviarie e tranviarie, autostazioni, aerostazione, stazioni per la navigazione marittima e fluviale;

locali di spettacolo, intrattenimento e riunioni;

grandi opere e costruzioni per esposizioni o vendite all'ingrosso e al dettaglio;

grandi opere e costruzioni turistiche ricettive o per la ristorazione;

dighe e sbarramento di tipo vario;

ponti stradali;

grandi serbatoi di stoccaggio di sostanze pericolose.

La Giunta regionale, su iniziativa del Componente preposto ai lavori pubblici e Politica della Casa e su conforme parere della Conferenza dei Dirigenti dei Servizi del Genio Civile, può modificare ed integrare l'elencazione di cui al precedente comma ed emanare norme interpretative sulla consistenza delle opere sopraelencaate per essere dichiarate «grandi».

#### Art. 13.

Per le opere non rispondenti alle norme in materia, si procede a termini delle disposizioni contenute al Titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

#### Art. 14.

Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere, è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione dei lavori sia in possesso dell'attestato del Servizio del Genio Civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti ai sensi della presente legge.

#### Art. 15.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente legge e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Sono abrogate le leggi regionali n. 93 del 26 ottobre 92 e n. 40 del 12 agosto 93.

#### Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 dicembre 1996

FALCONIO

97R0193

## LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 139.

### Istituzione del Centro regionale per la diagnosi ed il trattamento delle malattie neuromuscolari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 23 dicembre 1996)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

È istituito nella Regione Abruzzo il Centro regionale per le malattie neuromuscolari.

Il Centro ha sede in Chieti, presso la Clinica neurologica dell'Università, convenzionata con la locale USL.

#### Art. 2.

Il Centro si prefigge lo scopo fondamentale di eliminare ogni disagio agli affetti da patologie neuromuscolari ed offrire in Regione un punto di riferimento in grado di trattare il paziente in maniera olistica.

Il Centro razionalizza ed integra le risorse già esistenti sul territorio, configurando un punto di riferimento di alta specializzazione per tutti i cittadini.

Il Centro si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato e di quanti sono interessati al problema, ed è autorizzato ove necessario, alla stipula di convenzioni e alla istituzione di borse di studio.

#### Art. 3.

Il Centro si occupa della fase diagnostica e del successivo trattamento clinico ed organizza l'attività e l'intervento di tutte le altre figure professionali necessarie al trattamento dei pazienti con malattie neuromuscolari.

Le prestazioni sanitarie vengono fornite utilizzando le strutture esistenti e gli istituti sanitari previsti dalla legge.

#### Art. 4.

Il Centro è diretto sotto il profilo sanitario, dal responsabile del CUSMN, e, sotto il profilo amministrativo-gestionale, dal Direttore generale dell'USL di Chieti, con la collaborazione della Sezione Abruzzese della UILDM.

#### Art. 5.

Il Direttore generale deve prevedere la tenuta di una contabilità analitica che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Al Centro di applicano, in materia di compensazione della mobilità sanitaria, le disposizioni di cui all'art. 12, 3° comma, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 6.

La Regione Abruzzo, per sovvenire alle prime esigenze finanziarie del Centro, assegna con la presente legge un contributo di lire 200.000.000 con imputazione al Cap. 323000, partita n. 25, del fondo globale del Bilancio regionale 1996 che presenta la necessaria disponibilità.

## Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 dicembre 1996

FALCONIO

97R0194

## LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 140.

**Modifiche alla L.R. 27 aprile 1995, n. 67, avente per oggetto: «Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 24 del 23 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

All'art. 3 della L.R. 27 aprile 1995, n. 97 sono soppressi i commi ottavo e ventesimo.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 dicembre 1996

FALCONIO

97R0195

## LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 141.

**Modifica alla L.R. 58/1994 recante: Norme per l'organizzazione delle attività degli organi elettivi.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 24 del 23 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

All'art. 1 della L.R. 58/1994 sostituire le parole «le Segreterie dei Vice Presidenti del Consiglio regionale» con «le Segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza, del Presidente della Giunta regionale».

## Art. 2.

All'art. 2, primo comma, ed all'art. 5, primo comma, della L.R. 26 agosto 1994, n. 58 alle parole «altre Pubbliche Amministrazioni statali o locali» sono aggiunte le parole «e da Enti pubblici anche economici ovvero aziende pubbliche o private, a prevalente capitale pubblico a condizione che il comando sia previsto dai rispettivi ordinamenti».

## Art. 3.

È elevato a due il numero delle unità di personale in dotazione all'«Ufficio di Segreteria del Presidente del Consiglio» e alle unità operative «Segreterie dei Vice Presidenti del Consiglio regionale» che possono svolgere servizio, nei modi e alle condizioni previste dall'articolo 1 della L.R. 47/1993, presso la sede degli uffici della Regione di Pescara.

È aumentata di una unità la composizione della Segreteria del Componente della Giunta, di cui al 5° comma art. 30 della L.R. 58/1985, che riveste la carica di Vice Presidente.

## Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 dicembre 1996

FALCONIO

97R0196

## REGIONE LAZIO

## LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1996, n. 59.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1996.**

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 35 del 20 dicembre 1996)

(Omissis).

97R0163

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 51.

Provvedimenti finanziari per fronteggiare le emergenze connesse agli eventi alluvionali dei giorni 7 e 8 ottobre 1996 nelle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna ed all'ambito del 15 ottobre 1996 nelle provincie di Reggio nell'Emilia e Modena.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 151 del 28 dicembre 1996)

**II CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi alluvionali dei giorni 7 e 8 ottobre e da quelli sismici del giorno 15 ottobre 1996, la Regione Emilia-Romagna contribuisce con un finanziamento straordinario di lire nove miliardi da autorizzare ad integrazione dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale per l'esercizio 1996 nell'ambito della L.R. 19 aprile 1995, n. 45 ed, in particolare, da gestire a norma di quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale sopraccitata.

**Art. 2.****Norma finanziaria**

1. Per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto al precedente articolo e pari a lire nove miliardi per l'esercizio 1996, si provvede mediante la riduzione di tale importo del «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» di cui al capitolo 85100 del bilancio di previsione per l'esercizio stesso, che presenta la necessaria disponibilità, e la corrispondente integrazione del capitolo 47114 «Spese per la realizzazione di interventi di emergenza per fronteggiare situazioni di grave pericolo in atto o potenziale» del bilancio di previsione per l'esercizio 1996.

**Art. 3.****Variatione di bilancio**

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

**Art. 4.****Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 dicembre 1996

LA FORGIA

97R0075

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52.

Disciplina del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Istituzione dell'osservatorio regionale sul sistema comunicativo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 151 del 28 dicembre 1996)

**II CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Principi generali**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene nel settore delle comunicazioni radiotelevisive, al fine di promuovere e assicurare, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione; l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose; il diritto dei cittadini ad informare e ad essere informati.

2. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT) e organo di consulenza della Regione, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, per le politiche di intervento di cui al comma 1.

3. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è collocato presso il Consiglio regionale. Gode di autonomia funzionale secondo le norme della presente legge.

4. La presente legge regola, compiti, funzionamento ed elezione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

**Art. 2.****Composizione, elezione e durata in carica. Adempimenti degli eletti**

1. Il Comitato è composto da nove membri, scelti tra persone dotate di riconosciute competenze nei campi della comunicazione e dell'informazione, della radio e della televisione, della multimedialità e delle telecomunicazioni.

2. Il Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, elegge, con voto limitato a due terzi dei componenti, il Comitato.

3. Con successiva votazione, nella stessa seduta o nella seduta successiva, il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente del Comitato, in seno al Comitato stesso. Se nessuno dei candidati riporta la maggioranza assoluta dei voti, la votazione è immediatamente ripetuta. Se neppure alla seconda votazione si raggiunge la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata alla successiva seduta del Consiglio, nella quale viene eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti.

4. Il Comitato elegge nel proprio seno, nella prima riunione, un Vicepresidente. Risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti. Il Vicepresidente dura in carica dodici mesi e decade, comunque, al termine della durata in carica del Comitato.

5. Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura nella quale è stato eletto.

6. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più dei componenti, il Consiglio procede al rinnovo entro i termini più brevi compatibili con il procedimento di nomina.

7. Per quanto non diversamente disciplinato in modo espresso dalla presente legge, si applica integralmente la L.R. 27 maggio 1994, n. 24 «Disciplina delle nomine di competenza regionale e della prorroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale».

## Art. 3.

*Incompatibilità*

1. Sussiste incompatibilità tra la carica di componente del Comitato e:

- a) la qualità di Consigliere regionale
- b) la qualità di dipendente della Regione Emilia-Romagna, o di Enti o aziende regionali o finanziati dalla Regione o sottoposti al controllo della Regione;
- c) la titolarità di quote di proprietà, o l'attualità di un rapporto di lavoro dipendente, o la titolarità di incarichi societari o dirigenziali riguardanti:
  - 1) società concessionarie del servizio pubblico o imprese radiotelevisive private;
  - 2) imprese di produzione o distribuzione o gestione di impianti radiotelevisivi, o di programmi o di pubblicità;
  - 3) imprese o società direttamente o indirettamente collegate con quelle di cui ai numeri 1 e 2, o da esse controllate.

2. Il Presidente del Comitato non può svolgere alcun tipo di attività professionale per conto delle società ed imprese di cui al comma 1, lettera c).

3. Gli altri membri del Comitato non possono svolgere alcun tipo di attività professionale continuativa nei confronti delle imprese o società di cui al comma 1, lettera c). Essi devono comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'attivazione di eventuali rapporti professionali definiti nel tempo e non reiterati. L'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione consiliare, decide se tali rapporti siano da considerarsi compatibili con la carica di componente del Comitato.

4. Le cause di incompatibilità sussistenti in base ai commi 1, 2 e 3 o dichiarate con la decisione dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 3, sono contestate per iscritto, a cura del Presidente del Consiglio, ai componenti del Comitato interessati, che hanno dieci giorni di tempo per presentare controdeduzioni ed osservazioni. Decorsi i dieci giorni, l'Ufficio di Presidenza delibera se proporre al Consiglio regionale la dichiarazione di decadenza dalla carica. Il Consiglio decide entro trenta giorni dalla iscrizione della proposta all'ordine del giorno generale.

5. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3 comporta la decadenza di diritto. Per la dichiarazione di decadenza si segue il procedimento disposto al comma 4.

## Art. 4.

*Funzioni del Comitato*

1. Il Comitato esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge 6 agosto 1990, n. 223; dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255; dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515; dai provvedimenti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da altre norme di legge o di regolamento, statali o regionali.

2. Il Comitato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 223 del 1990, è organo di consulenza della Regione nonché, per quanto demandato dalle leggi vigenti, di proposta e indirizzo, di garanzia e controllo in materia radiotelevisiva.

3. In particolare, il Comitato:

- a) concorre alla definizione del parere regionale e collabora alla proposta di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, per quanto di competenza regionale;
- b) esprime parere sull'adozione e l'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione delle radiofrequenze;
- c) esprime parere sulla destinazione della pubblicità disposta dalla Regione su emittenti televisive locali e su emittenti radiofoniche nazionali e locali;
- d) esprime parere sulle proposte di provvedimenti regionali che dispongono agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 223/1990;
- e) esprime parere sugli interventi di sostegno per l'innovazione tecnologica del sistema dell'informazione locale, previsti dall'articolo 12 della L.R. 20 ottobre 1992, n. 39;

f) esprime parere sulle convenzioni tra la Regione ed il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, di cui all'articolo 13 della L.R. n. 39 del 1992, in relazione a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 223/1990;

g) definisce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 223/1990, i contenuti delle collaborazioni tra la concessionaria pubblica e realtà culturali ed informative della Regione; definisce i contenuti delle convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, la Regione e i concessionari privati in ambito locale; coordina, per conto della Regione, l'attuazione di tali collaborazioni e di tali accordi.

4. Al di fuori dei casi indicati al comma 3, il Comitato svolge la sua funzione di consulenza esprimendo i pareri e le osservazioni che gli organi regionali gli richiedono.

5. Il Comitato esprime i pareri di cui ai commi 3 e avvalendosi di un adeguato periodo di tempo, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta. In casi di particolare complessità, può chiedere che i termini sia prorogato di quindici giorni. Quando i pareri richiesti investano questioni di natura tecnica o di speciale difficoltà, il Comitato può avvalersi di consulenti, previo assenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

## Art. 5.

*Poteri di proposta del Comitato.  
Rapporti con altri organi*

1. Il Comitato:

- a) può proporre agli organi regionali ogni opportuna iniziativa, compreso lo svolgimento di conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e problemi della comunicazione radiotelevisiva;
- b) può proporre alla Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne iniziative riguardanti le azioni positive per la parità di cui all'articolo 11 della legge 223/1990.

2. Il Comitato svolge, a richiesta, funzioni di consulenza per gli Enti locali in tutti i campi di propria competenza.

3. Il Comitato inoltre:

- a) intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti, di cui all'articolo 28 della legge 223/1990;
- b) attiva canali di contatto, confronto e partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione; con le associazioni degli utenti; con tutte le formazioni sociali interessate alla comunicazione televisiva e radiofonica; con tutti gli organismi sociali portatori di interessi diffusi nel campo dell'informazione e della comunicazione.

4. Il Comitato può promuovere forme di coordinamento, od aderire a forme di coordinamento già esistenti, con altri Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, o con altri organismi operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva.

## Art. 6.

*Regolamento del Comitato*

1. Il Comitato, entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una proposta di regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il regolamento è sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione.

## Art. 7.

*Funzionamento del Comitato*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito il Comitato:

- a) determina la dotazione e l'organizzazione della struttura burocratica, inserita nell'organico del Consiglio regionale, di cui il Comitato si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
- b) assegna al Comitato i locali, l'arredamento, le attrezzature d'ufficio e tecniche, e tutti gli altri mezzi materiali necessari.

2. Il personale della struttura di cui alla lettera a) del comma 1 è posto alle dipendenze funzionali del Comitato.

3. Il Presidente del Comitato assume in carico, previa inventariazione, i mobili, le attrezzature ed i beni durevoli, di cui alla lettera b) del comma 1, e ne diviene consegnatario responsabile ad ogni effetto.

4. Le spese occorrenti per il funzionamento ordinario e straordinario del Comitato sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale, e sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza, secondo le norme e le procedure previste per la contabilità del Consiglio regionale.

Il regolamento di cui all'articolo 6 può prevedere l'assegnazione al Comitato di un fondo economale, e l'identificazione presso il Comitato di un funzionario delegato ai sensi degli articoli 66 e seguenti della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.

#### Art. 8.

##### *Indennità di funzione e rimborsi*

1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, una indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica lorda mensile spettante ai Consiglieri regionali:

- a) per il Presidente del Comitato, quarantacinque per cento;
- b) per il Vicepresidente del Comitato, venti per cento;
- c) per gli altri componenti, quindici per cento.

2. Ai componenti del Comitato residenti fuori del comune di Bologna spetta il rimborso delle spese di trasporto per la partecipazione alle riunioni del Comitato.

3. Per ogni assenza alle riunioni del Comitato, e operata una tenuta del cinque per cento sulla indennità mensile di funzione.

4. Ai componenti del Comitato che per ragioni del loro ufficio debbono recarsi in località diverse da quella ove ha sede l'organo, compete il trattamento di missione previsto dagli articoli 8 e 9 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42 e successive modificazioni, dietro autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In caso di urgenza, tale autorizzazione è concessa dal Presidente del Consiglio regionale.

#### Art. 9.

##### *Programmazione delle attività del Comitato*

1. Il Comitato presenta, entro il 30 luglio di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla Giunta regionale il programma delle attività che intende svolgere nell'anno seguente, corredato dalle indicazioni e dalle previsioni di spesa. Il programma è discusso ed approvato dall'Ufficio di Presidenza, che ne tiene conto ai fini della previsione di spesa nel bilancio del Consiglio.

2. Le iniziative eccedenti l'attività ordinaria del Comitato, previste nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza, si intendono autorizzate in via di massima, entro i limiti della spesa indicata nel programma. La loro effettuazione deve comunque avvenire d'intesa tra il Comitato e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno il Comitato invia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali proposte di intervento agli organi regionali. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta la trasmettono, con proprie considerazioni, alla Commissione consiliare competente per materia a riferire al Consiglio regionale.

#### Art. 10.

##### *Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale*

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito l'Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale, quale strumento di conoscenza del sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale.

2. L'Osservatorio acquisisce, raccoglie ed organizza elementi di conoscenza:

- a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;
- b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;
- c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato dell'informazione e della comunicazione;
- d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all'informazione.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con il concorso del CORERAT:

- a) delibera il progetto di ristrutturazione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio;
- b) coordina, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e per massimizzare l'efficacia degli interventi, le funzioni dell'Osservatorio con quelle del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

#### Art. 11.

##### *Comunicazioni di pubblica utilità del Consiglio regionale*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale della consulenza del Comitato per la progettazione e la attuazione, attraverso i mezzi radiotelevisivi, di iniziative di comunicazione di pubblica utilità, indicate all'articolo 10 della L.R. 39/1992, riguardanti il Consiglio e le sue articolazioni.

2. Per le iniziative di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito il CORERAT, approva appositi programmi, contenuti tra l'altro:

- a) i piani degli interventi comunicazionali, con analisi degli obiettivi da conseguire, dei canali da utilizzare, delle tipologie di comunicazione da svolgere, dei destinatari da raggiungere, e degli strumenti da impiegare per la verifica dell'impatto comunicativo;
- b) ipotesi di convenzioni con emittenti locali, o con la concessionaria pubblica per l'emittenza radiotelevisiva, o con emittenti locali e concessionari pubblici insieme, con indicazione dei principi cui le convenzioni si ispirano;
- c) determinazione di criteri obiettivi e verificabili per la scelta delle emittenti private con le quali stringere rapporti convenzionali;
- d) l'indicazione delle spese previste.

3. Al di fuori dei programmi di cui al comma 2, l'Ufficio di Presidenza può deliberare, su proposta o sentito il parere del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, l'erogazione di contributi fino al trenta per cento delle spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Emilia-Romagna sui quali il Consiglio regionale sia intervenuto o sia comunque competente ad intervenire.

4. Le spese conseguenti alle iniziative di cui ai commi 2 e 3 fanno capo al bilancio del Consiglio regionale.

#### Art. 12.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 8 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa annualmente autorizzati nel Cap. 00350 «Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche», a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

## Art. 13.

*Norme transitorie*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 hanno effetto a partire dal 1° settembre 1996.

2. Il CORERAT, in carica al momento dell'approvazione della presente legge, è prorogato fino al termine della corrente legislatura. Dopo l'entrata in vigore della presente legge:

a) nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Vicepresidente secondo le modalità previste dall'art. 2;

b) entro sessanta giorni approva il proprio regolamento secondo le disposizioni dell'art. 6.

## Art. 14.

*Abrogazione*

1. È abrogata la L.R. 13 gennaio 1992, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 dicembre 1996

LA FORGIA

97R0076

## LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 53.

**Inserimento del comune di Bondeno nei territori delle zone matildiche ai sensi della L.R. 15 dicembre 1989, n. 44.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 151 del 28 dicembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il territorio del comune di Bondeno è considerato località matildica ai fini e per gli effetti di cui alla L.R. 15 dicembre 1989, n. 44.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 dicembre 1996

LA FORGIA

97R0077

## REGIONE BASILICATA

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 63.

**Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 62 del 31 dicembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I  
GENERALITÀ

## Art. 1.

*Finalità e oggetto della legge*

1. La Regione Basilicata promuove una politica generale di governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo principi di solidarietà e di reciprocità, anche con le Regioni limitrofe. Promuove altresì la sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici; la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, nonché di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso plurimo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.

2. In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 ed in funzione degli obiettivi di cui al precedente comma, la presente legge ha per oggetto:

a) la individuazione e la delimitazione, nel rispetto dell'art. 8 della legge 36/1994, dell'ambito territoriale ottimale per la riorganizzazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il servizio idrico integrato;

b) la disciplina, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e del 30 comma dell'art. 9 della legge 36/1994, delle forme e dei modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale di cui al precedente punto a), finalizzata alla riorganizzazione del servizio idrico integrato;

c) il conseguimento di una gestione industriale secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

d) la definizione dei termini e delle procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

3. Il servizio idrico, nell'ambito territoriale, è affidato ad un unico soggetto gestore, salvo quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 36/1994.

## CAPO II

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PER L'ORGANIZZAZIONE  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

## Art. 2.

*Individuazione dell'ambito territoriale ottimale unico*

1. In applicazione dei criteri indicati dal 1° comma dell'art. 8 della legge 36/1994 e dal 20 comma lettera a) del precedente art. 1, il territorio della Regione Basilicata è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale, che, di seguito, sarà definito A.T.O. Basilicata.

2. I confini dell'ambito territoriale di cui al precedente comma e gli enti locali in esso ricadenti sono quelli definiti dai confini regionali.

### Art. 3.

#### *Modifica dell'ambito territoriale ottimale*

1. La delimitazione di cui al precedente articolo può essere modificata per armonizzare l'A.T.O. Basilicata a seguito di sopravvenute intese con le Regioni interessate ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della legge 36/1994.

2. Alle modifiche di cui al comma precedente provvede il Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentiti gli Enti locali, le autorità di bacino regionali ed interregionali e l'Autorità d'ambito di cui al successivo articolo 7.

3. Il provvedimento di modifica di cui al 2° comma del presente articolo detta inoltre le disposizioni per adeguare la convenzione tra gli Enti locali di cui al successivo articolo 5 al nuovo assetto dell'A.T.O. Basilicata risultante dalla nuova delimitazione.

### CAPO III

#### FORME E MODI DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI

### Art. 4.

#### *Esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazioni del servizio idrico integrato*

1. I Comuni e le Province esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla legge 36/1994 in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, così come di seguito identificate:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del servizio idrico integrato da garantirsi agli utenti;

b) adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi, necessari per l'adeguamento del servizio idrico integrato alla domanda dell'utenza;

c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria e definizione del piano finanziario relativo ai programmi di intervento di cui alla precedente lettera b);

d) scelta delle modalità di gestione del servizio idrico integrato, nell'ambito esclusivo degli istituti previsti dall'art. 22, comma 3°, lettere b), c) ed e) della legge 142/1990, come integrato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

e) salvaguardia degli organismi esistenti secondo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 9 della legge 36/1994;

f) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla precedente lettera d);

g) vigilanza e controllo sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione del servizio di cui all'art. 11 della legge 36/1994.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al 1° comma del presente articolo, i Comuni e le Province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi disciplinati dal successivo articolo 5, si attengono alle direttive e agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio idrico integrato.

### Art. 5.

#### *Convenzione tra gli enti locali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della presente legge, i Comuni e le Province stipulano apposita convenzione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, attenendosi allo schema riportato come Allegato A alla presente legge.

2. Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma da parte di tutti gli enti locali ricadenti nell'A.T.O. Basilicata, la provincia di Potenza assume ogni iniziativa necessaria ed esercita le relative funzioni di coordinamento.

3. Decorso inutilmente il termine fissato al 1° comma del presente articolo, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta giorni, dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui al 2° comma lettera d) dell'art. 32 della legge 142/1990 e dal Presidente della Giunta regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida.

### Art. 6

#### *Costituzione dell'Autorità d'ambito*

1. Con la convenzione i Comuni e le Province dell'A.T.O. Basilicata istituiscono un organismo comune, denominato Autorità d'ambito, con sede a Potenza, inizialmente presso la Provincia, per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

2. L'Autorità d'ambito, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, esercita attraverso i propri organi le funzioni elencate al precedente art. 4, in nome e per conto di tutti i Comuni e delle Province di Potenza e Matera.

### Art. 7.

#### *Organi dell'Autorità d'ambito*

1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:

l'Assemblea dei rappresentanti degli enti locali convenzionati; il Consiglio esecutivo;

il Presidente ed il Vice Presidente.

2. Il funzionamento degli organi dell'Autorità d'ambito è disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla Assemblea.

3. La convenzione prevista dal precedente art. 5 contiene le ulteriori modalità di funzionamento degli organi, nonché l'organizzazione e i compiti degli uffici dell'Autorità d'ambito; nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'Autorità d'ambito, provvedendo alla copertura dei relativi costi inizialmente con fondo di dotazione erogato dalla Regione.

### Art. 8.

#### *Autorità d'ambito: Assemblea*

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti locali convenzionati ed è composta:

a) dai Sindaci, o assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza;

b) dai Presidenti, o assessori delegati, delle Province di Potenza e Matera, senza diritto di voto.

2. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei voti espressi pro quota da ciascuno ai sensi della lettera a) del precedente comma; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei voti espressi pro quota da ciascuno ai sensi della lettera a) del precedente comma.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell'Autorità d'ambito ed in particolare:

a) determina la tariffa unica di ambito, articolata come previsto all'art. 14 della presente legge;

b) adotta il programma di interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio;

c) decide in merito alla salvaguardia degli organismi esistenti in applicazione del 4° comma dell'art. 9 della legge 36/1994;

d) individua la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito degli istituti di cui al 1° comma lettera d) dell'art. 4 della presente legge;

e) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di concessione;

f) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Autorità d'ambito;

g) approva le modifiche alla convenzione istitutiva della Autorità d'ambito;

h) approva il regolamento che disciplina il funzionamento degli organi dell'Autorità d'ambito;

i) nomina e revoca la componente elettiva del Consiglio esecutivo;

l) nomina e revoca anche disgiuntamente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio esecutivo;

m) adotta gli atti che non sono attribuiti dalla presente legge al Consiglio esecutivo.

#### Art. 9.

##### Consiglio esecutivo

1. Il Consiglio esecutivo è eletto in seno all'Assemblea ed è composto da:

a) Presidente;

b) Vice Presidente;

c) quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;

d) quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;

e) i componenti già designati in Assemblea da ciascuno dei Comuni capoluogo e da ciascuna delle Province.

2. Il Consiglio esecutivo delibera a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.

3. Al Consiglio esecutivo competono:

a) la predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;

b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed in particolare di quella concernente il programma degli interventi necessari per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio come previsto dall'art. 11 punto 3 della legge 36/1994;

c) l'approvazione del piano finanziario relativo al programma di cui alla precedente lettera b);

d) il compimento degli atti necessari per procedere all'affidamento della gestione del servizio;

e) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'operato del gestore e sulla gestione del servizio idrico integrato.

4. Il Consiglio esecutivo è dotato di un ufficio di direzione tecnico-amministrativo che lo coadiuva nelle attività connesse alle funzioni di propria competenza e che risponde del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso.

5. L'ufficio di direzione è costituito da un direttore tecnico e da un direttore amministrativo nominati dal Consiglio esecutivo. La copertura dei posti degli uffici di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato ai sensi del 5° comma dell'art. 51 della legge 5 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 10.

##### Presidente e Vice Presidente dell'Autorità d'ambito

1. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Autorità d'ambito. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza compete al Vice Presidente.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio esecutivo; predisporre l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio esecutivo.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta.

#### Art. 11.

##### Convenzione tra l'Autorità d'ambito e il soggetto gestore del servizio idrico integrato. Casi di pluralità di gestori

1. In attuazione dell'art. 11 della legge 36/1994, i rapporti tra l'Autorità d'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione.

2. Detta convenzione è redatta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, l'Autorità d'Ambito procede agli adempimenti previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 11 della legge 36/1994, sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui al 2° comma dell'art. 4 della presente legge.

4. Il gestore del servizio idrico integrato è unico per l'intero ambito. Tuttavia l'Autorità d'ambito può provvedere alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti, sia al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, sia nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 10 della legge 36/1994; in tal caso il nuovo gestore del servizio idrico integrato svolge il compito di coordinamento del servizio.

5. L'individuazione dei soggetti che possono essere salvaguardati dall'Autorità d'ambito è subordinata alla verifica del rispetto dell'interesse generale dell'intero ambito, della qualità del servizio e del risparmio dei costi di gestione, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione riportato come allegato «A» della presente legge.

#### Art. 12.

##### Funzioni regionali

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività dell'Autorità d'ambito.

2. Il controllo di legittimità sugli atti di competenza dell'assemblea e sugli atti di cui al 3° comma lettera d) dell'art. 9 della presente legge è esercitato dall'Organo di controllo competente.

3. Le modalità e i tempi dell'esercizio del controllo sono disciplinate dalle norme regionali, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

4. Le funzioni di programmazione vengono esercitate sulla base degli indirizzi stabiliti dal Piano regionale di sviluppo, in sede di adozione ed aggiornamento del Piano regionale di risanamento delle acque, di aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e, sul Piano finanziario, in sede di determinazione da parte della Giunta regionale delle priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari.

5. Le funzioni di controllo attengono:

a) alla verifica della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione;

b) alla verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmatori sopra indicati;

c) al controllo delle prestazioni del gestore unico nell'A.T.O. Basilicata per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per gli investimenti.

6. Per permettere lo svolgimento di tali attività di programmazione e controllo, le Autorità di ambito forniscono alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest'ultima richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione.

7. Nell'ambito dell'espletamento delle predette funzioni, la Regione provvede:

a) a svolgere le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della legge 36/1994;

b) a promuovere periodicamente apposite conferenze di servizio tra il Presidente dell'Autorità d'ambito e, in relazione alle loro competenze, le Province e le Autorità di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nell'A.T.O. Basilicata;

c) a promuovere progetti, studi e ricerche.

Il relativo capitolo di spesa è istituito con la legge di bilancio dell'esercizio finanziario 1997.

## Art. 13.

*Accordi di programma*

1. In applicazione dell'art. 17 della legge 36/1994, ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, per la definizione di programmi di intervento e per l'attuazione delle opere relative, che richiedano l'azione integrata della Regione Basilicata e di altra Regione limitrofa, la Regione Basilicata ha facoltà di promuovere accordi di programma. Questi sono finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi e modalità di attuazione, provvedere al relativo finanziamento e per ogni altro adempimento connesso.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, valgono, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 27 della legge 142/1990.

## Art. 14.

*Tariffa d'Ambito*

1. La tariffa di cui al 1° comma lettera c) dell'art. 4 della presente legge è unica per tutto l'Ambito e costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Il nuovo gestore del servizio idrico integrato provvede ad applicarla all'utenza, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 36/1994.

2. In attuazione dell'art. 13 della legge 36/1994, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base di criteri definiti anche dalla Regione, articolazioni e modulazioni in riferimento a particolari situazioni territoriali, idrogeologiche, orografiche e di fasce sociali con particolare riferimento alle famiglie numerose e categorie di utenza.

## CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE  
E NORME TRANSITORIE

## Art. 15.

*Addizionale sui canoni per le  
utenze di acqua pubblica*

1. La Regione Basilicata, ai sensi del 4° comma dell'art. 18 della legge 36/1994, istituisce l'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica.

2. L'ammontare della addizionale è determinato nella misura di una percentuale, stabilita annualmente mediante apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare permanente, del canone per le utenze di acqua pubblica.

3. L'addizionale è dovuta dall'utente contestualmente e con le medesime modalità del canone per le utenze di acqua pubblica ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

## Art. 16.

*Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio  
e per il cofinanziamento di infrastrutture idriche*

1. A partire dall'esercizio finanziario 1997 è istituito un «Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per il cofinanziamento di strutture idriche», finalizzato:

- a) alla realizzazione ed all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;
- b) alla partecipazione finanziaria per la realizzazione di infrastrutture idriche di rilevante interesse sociale e collettivo.

2. Alla copertura finanziaria del «Fondo» si provvede, a partire dal 1997, destinando a tal fine:

- a) i proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui al precedente art. 15;
- b) una quota, non superiore al dieci per cento, della tariffa del servizio idrico integrato di cui al precedente art. 14;
- c) eventuali risorse finanziarie regionali, statali e comunitari.

3. L'ammontare della quota della tariffa del servizio idrico integrato destinata al «Fondo» e la destinazione dei proventi del medesimo sono stabiliti annualmente mediante apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare permanente.

4. Il bilancio 1997 prevederà i relativi capitoli di entrata e di uscita del movimento finanziario di cui ai commi precedenti.

## Art. 17.

*Conferenza regionale delle risorse idriche*

1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di risorse idriche e ai fini della formulazione di proposte e pareri per il razionale espletamento del servizio idrico integrato, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Conferenza regionale delle risorse idriche.

2. Fanno parte della Conferenza regionale di cui al precedente 1° comma:

il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore del Dipartimento Assetto del Territorio, da lui delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza;

i Presidenti delle Province di Potenza e di Matera;

il Presidente dell'A.T.O. Basilicata;

i rappresentanti degli enti istituzionalmente preposti alla gestione del servizio idrico operanti sul territorio;

il segretario dell'Autorità di bacino regionale e interregionale;

due docenti universitari, esperti nel settore, nominati dalla Giunta regionale;

tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori;

una rappresentanza dei servizi tecnici nazionali competenti.

3. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza sono assicurate dall'Ufficio OO.PP. e Difesa del Suolo della Regione.

4. La Conferenza dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.

5. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente della Conferenza può sentire i rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia.

## Art. 18

*Stanziamiento per la prima organizzazione  
delle strutture e degli uffici dell'Autorità d'ambito*

Per l'avvio e la prima organizzazione delle strutture e degli Uffici dell'Autorità d'ambito di cui all'art. 7 è prevista la spesa di L. 300.000.000 che farà carico ad apposito capitolo del bilancio 1997 in corso di elaborazione.

## Art. 19.

*Acquedotti ed opere di competenza regionale*

1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici, trasferiti alla Regione, ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976 n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, che si sviluppano interamente e internamente al territorio regionale, sono affidati in uso all'Autorità d'ambito territoriale ai fini dell'istituzione del servizio idrico integrato.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle opere di cui al precedente comma e alla successiva adozione degli atti di formale affidamento.

Art. 20.  
*Personale*

1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 12 della legge 36/1994. Tale normativa si riferisce anche al personale addetto alla gestione delle opere di competenza regionale di cui all'articolo precedente.

2. Ai fini di cui al 1° comma del presente articolo la Giunta regionale provvede ad una ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle forme di organizzazione dei servizi idrici esistenti in modo particolare per individuare il personale adibito alle suddette gestioni. I Comuni e gli altri enti sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro 60 giorni dalla richiesta regionale.

Art. 21.  
*Pubblicazione*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 23 dicembre 1996

DINARDO

(*Omissis*).

97R0062

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 440.000</li> <li>- semestrale ..... L. 250.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 360.000</li> <li>- semestrale ..... L. 200.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 100.000</li> <li>- semestrale ..... L. 60.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 92.500</li> <li>- semestrale ..... L. 60.500</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 230.000</li> <li>- semestrale ..... L. 130.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 92.000</li> <li>- semestrale ..... L. 59.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 231.000</li> <li>- semestrale ..... L. 126.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 950.000</li> <li>- semestrale ..... L. 514.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 650.000</li> <li>- semestrale ..... L. 450.000</li> </ul>
---	---

*Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 410.000
Abbonamento semestrale .....	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 7 0 9 7 \*

**L. 3.000**